

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
4 aprile 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 374/2007 della Commissione, del 3 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ⁽¹⁾ 3**

★ **Regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ⁽¹⁾ 18**

★ **Regolamento (CE) n. 377/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 20**

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾ 23**

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2007/210/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 26**

Accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei ... 28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

2007/211/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 marzo 2007, sull'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1285] ⁽¹⁾** 39

2007/212/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la decisione 2003/248/CE per quanto riguarda la proroga della durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina [notificata con il numero C(2007) 1428]** 52

2007/213/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1443] ⁽¹⁾** 53

2007/214/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 aprile 2007, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaeritritol originarie degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America ...** 55


ACCORDI

Consiglio

- ★ **Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale** 70
- ★ **Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale** 70

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 91 del 31.3.2007)** 71



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 374/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	200,3
	MA	114,5
	SN	320,6
	TN	135,4
	TR	168,0
	ZZ	187,8
0707 00 05	JO	171,8
	MA	108,8
	TR	152,1
	ZZ	144,2
0709 90 70	MA	71,3
	TR	112,1
	ZZ	91,7
0709 90 80	EG	242,2
	IL	80,8
	ZZ	161,5
0805 10 20	CU	39,6
	EG	46,9
	IL	69,4
	MA	46,6
	TN	54,2
	TR	45,1
	ZZ	50,3
0805 50 10	IL	60,7
	TR	39,3
	ZZ	50,0
0808 10 80	AR	83,4
	BR	76,2
	CA	101,7
	CL	87,5
	CN	96,9
	NZ	127,7
	US	121,7
	UY	75,4
	ZA	91,5
ZZ	95,8	
0808 20 50	AR	79,4
	CL	110,0
	CN	54,2
	UY	68,0
	ZA	82,5
	ZZ	78,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 375/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aeromobili soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1592/2002 devono essere in possesso prima del 28 marzo 2007 di un certificato di aeronavigabilità o di un permesso di volo conformi a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ⁽²⁾. In assenza di tale certificato o permesso di volo dopo la data sopramenzionata non è autorizzato il loro utilizzo da parte di operatori comunitari nel territorio degli Stati membri.
- (2) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1702/2003, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia») è tenuta a determinare prima del 28 marzo 2007 il progetto approvato, necessario ai fini del rilascio dei certificati di aeronavigabilità o dei permessi di volo, per gli aeromobili registrati negli Stati membri che non soddisfano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a). L'Agenzia non ha potuto effettuare tale accertamento entro il termine indicato non avendo ricevuto le necessarie domande da parte dei progettisti.
- (3) Se da un lato i certificati di aeronavigabilità possono essere rilasciati solo quando l'Agenzia sia stata in grado di approvare il progetto dopo una valutazione tecnica del

prodotto, i certificati di aeronavigabilità limitata, dall'altro, possono essere rilasciati per un periodo di tempo limitato al fine di consentire il proseguimento dell'attività di tali aeromobili e di permettere all'Agenzia di esaminarne il progetto.

- (4) Per motivi di tempo l'Agenzia non ha potuto adottare le apposite specifiche di aeronavigabilità prima del 28 marzo 2007. È tuttavia possibile determinare un progetto approvato con riferimento a quello dello Stato di progettazione come è già avvenuto per la maggior parte degli aeromobili in possesso di un certificato di omologazione del tipo rilasciato da uno Stato membro prima del 28 settembre 2003.
- (5) Tale determinazione dovrebbe essere effettuata solo per gli aeromobili per i quali gli Stati membri abbiano rilasciato certificati di aeronavigabilità, esclusi i certificati di aeronavigabilità limitata e i permessi di volo, per garantire che detti aeromobili siano almeno conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e limitare distorsioni della concorrenza, la misura prevista dovrebbe applicarsi esclusivamente agli aeromobili per i quali gli Stati membri abbiano rilasciato un certificato di aeronavigabilità e che fossero presenti nel registro di tali Stati membri alla data in cui il regolamento (CE) n. 1703/2003 è divenuto applicabile negli stessi ⁽³⁾. I proprietari degli aeromobili in questione non erano a conoscenza, all'epoca della registrazione, del rischio di non poter continuare le operazioni dopo il 28 marzo 2007. Al contrario, i proprietari di aeromobili registrati in uno Stato membro dopo la data in cui il regolamento (CE) n. 1703/2003 è divenuto applicabile in tale Stato erano a conoscenza, al momento della registrazione, del fatto che tali aeromobili non avrebbero potuto continuare a operare dopo il 28 marzo 2007, a meno che l'Agenzia non fosse riuscita a approvare il loro progetto entro tale data.
- (7) Si ritiene necessario garantire che gli aeromobili ammissibili alla misura prevista siano esclusivamente aeromobili per i quali l'autorità competente dello Stato di progettazione si impegni, mediante un accordo di lavoro conforme al disposto dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1592/2002, ad assistere l'Agenzia per assicurare la sorveglianza continua del progetto approvato così determinato.

⁽¹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

⁽³⁾ UE 15: 28 settembre 2003; UE 10: 1° maggio 2004; UE 2: 1° gennaio 2007.

- (8) La misura prevista dovrebbe avere carattere temporaneo per ridurre i rischi legati alle limitate conoscenze tecniche che l'Agenzia ha del progetto dei prodotti interessati. È inoltre necessario istituire incentivi per i progettisti affinché assistano l'Agenzia nel determinare il progetto approvato necessario per integrare pienamente i loro aeromobili nel sistema comunitario. Inoltre l'applicazione di regimi di regolamentazione diversi ad aeromobili che operano nello stesso contesto potrebbe sollevare problemi di concorrenza sleale nel mercato interno e non può essere continuata indefinitamente. La validità della misura dovrebbe pertanto essere limitata a un periodo di 12 mesi, che potrà essere prorogato fino a un massimo di 18 mesi, purché sia stato avviato un processo di certificazione e che esso possa essere portato a termine nel periodo in questione.
- (9) L'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1702/2003 concerne esclusivamente gli aeromobili ai quali è stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo. Tuttavia per una serie di aeromobili ai quali è applicabile la misura specificata nell'articolo in questione non è mai stato rilasciato un certificato di omologazione del tipo perché siffatto documento non era richiesto dalle norme ICAO applicabili all'epoca in cui sono stati progettati e certificati. È necessaria pertanto una chiarificazione per garantire che a tali aeromobili possano continuare a ottenere il rilascio di un certificato di aeronavigabilità.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1702/2003 dovrebbe essere modificato per evitare confusione e garantire la certezza del diritto in relazione ai punti 21A.173(b)(2) e 21A.184 dell'allegato del citato regolamento, che si riferiscono a «particolari specifiche di certificazione» anziché ad «apposite specifiche di aeronavigabilità» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1592/2002.
- (11) In deroga alle norme per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1592/2002 dispone il rilascio di un permesso di volo. Questo permesso viene generalmente rilasciato quando un certificato di aeronavigabilità è temporaneamente non valido, ad esempio a seguito di un danno, o quando non può essere rilasciato un certificato di aeronavigabilità, ad esempio quando l'aeromobile non soddisfa i requisiti essenziali di aeronavigabilità o quando la conformità a tali requisiti non sia stata ancora dimostrata ma l'aeromobile sia comunque in grado di volare in tutta sicurezza.
- (12) Dopo la fine del periodo transitorio per i permessi di volo è necessario adottare requisiti e procedure amministrative comuni per il rilascio di tali permessi, in modo che siano presenti tutte le condizioni necessarie a ridurre i rischi di scostamento dai requisiti essenziali, garantendo pertanto il riconoscimento dei permessi di volo da parte di tutti gli Stati membri conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1592/2002.

- (13) Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri formulati dall'Agenzia⁽¹⁾ conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato come segue.

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nella parte 21.
2. In deroga al paragrafo 1, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nei capitoli H e I della parte 21. Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni del capitolo P della parte 21, tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell'aeromobile.
3. Laddove nell'allegato (parte 21) si faccia riferimento all'applicazione e/o all'osservanza delle disposizioni dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione e uno Stato membro abbia deciso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b), di tale regolamento, di non applicare detta parte fino al 28 settembre 2008, fino a tale data si applicano le norme nazionali corrispondenti.

Articolo 2 bis

Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità

1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:

⁽¹⁾ Pareri 1/2007 del 30 gennaio 2007 e 2/2007 dell'8 febbraio 2007.

- i) la sua base di omologazione era costituita:
- dalla base dell'omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure
 - per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:
 - uno Stato membro, a meno che l'Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo i codici di aeronavigabilità utilizzati e l'esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento di base e dal presente regolamento, oppure
 - uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base ai codici di aeronavigabilità dello Stato di progettazione, a meno che l'Agenzia non determini che tali codici di aeronavigabilità o l'esperienza in materia di assistenza o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 1592/2002 e dal presente regolamento.
- L'Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;
- ii) i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell'allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;
- iii) le direttive di aeronavigabilità applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;
- b) il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:
- i) il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);
 - ii) tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e
 - iii) erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvate dallo Stato membro di registrazione;
- c) l'Agenzia stabilisce il certificato di omologazione per i prodotti non corrispondenti ai requisiti di cui alla lettera a) prima del 28 marzo 2007;
- d) L'Agenzia stabilisce la scheda tecnica acustica del certificato di omologazione per tutti i prodotti di cui alla lettera a) prima del 28 marzo 2007. Fino a tale decisione dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a rilasciare certificati acustici secondo le normative nazionali applicabili.
2. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
- a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;
 - b) non si applicano i punti 21A.15 lettere a), b) e c) della parte 21;
 - c) in deroga al punto 21A.17(a) della parte 21, la base per la certificazione di omologazione del modello è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell'approvazione;
 - d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.20, lettere a) e b), della parte 21.
3. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere conforme al presente regolamento, si procede come segue:
- a) qualora un processo di approvazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;
 - b) non si applica il punto 21A.93 della parte 21;
 - c) la base di certificazione applicabile è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;

d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.103 lettera a), comma 2) e lettera b) della parte 21.

4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all'epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.433(a) della parte 21.

5. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.

Articolo 2 ter

Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare

1. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supponrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento.

2. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue:

- a) qualora un processo di certificazione sia stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;
- b) non si applicano i punti 21A.113 lettere a) e b) della parte 21;
- c) la certificazione di base applicabile è quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o dell'approvazione della modifica di grande entità;

d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.115(a) della parte 21.

Articolo 2 quater

Proseguimento dell'attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri

1. Con riferimento a un aeromobile che non si può considerare dotato di un certificato di omologazione rilasciato in conformità dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), per il quale uno Stato membro abbia rilasciato un certificato di aeronavigabilità prima che il regolamento (CE) n. 1702/2003 diventasse applicabile in tale Stato membro⁽¹⁾, che risultava presente nel registro di detto Stato membro a quella data e nel registro di uno Stato membro al 28 marzo 2007, le apposite specifiche di aeronavigabilità emanate in conformità del presente regolamento laddove si ritengono costituite dalla combinazione di quanto segue:

- a) la scheda tecnica di omologazione e la scheda tecnica acustica di omologazione, o documenti equivalenti, dello Stato di progettazione, a condizione che lo Stato di progettazione abbia concluso con l'Agenzia un accordo di lavoro, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1592/2002, ai fini del mantenimento dell'aeronavigabilità del progetto di detto aeromobile;
- b) i requisiti per la protezione ambientale elencati nell'allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili all'aeromobile in questione;
- c) le informazioni obbligatorie trasmesse dallo Stato di progettazione per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità.

2. Le apposite specifiche di aeronavigabilità consentono il proseguimento del tipo di attività che l'aeromobile era autorizzato a effettuare al 28 marzo 2007 e sono valide fino al 28 marzo 2008, a meno che dette specifiche non siano sostituite da un'approvazione di progetto e ambientale rilasciata dall'Agenzia in conformità del presente regolamento. Certificati di aeronavigabilità limitata per l'aeromobile in questione sono rilasciati dagli Stati membri ai sensi del capitolo H della parte 21 quando sia attestata la conformità con dette specifiche.

3. La Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al paragrafo 2 di un massimo di 18 mesi per aeromobile di un certo tipo, purché l'Agenzia abbia avviato un processo di certificazione di tale tipo di aeromobile anteriormente al 28 marzo 2008 e essa ritenga che tale processo possa concludersi entro il periodo addizionale di validità. In tale caso l'Agenzia notifica le proprie conclusioni alla Commissione.

⁽¹⁾ UE 15: 28 settembre 2003; UE 10: 1° maggio 2004 e UE 2: 1° gennaio 2007.

*Articolo 2 quinquies***Mantenimento della validità dei certificati concernenti parti e pertinenze**

1. Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.
2. Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali fosse in corso un processo di approvazione o autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
 - a) qualora un processo di autorizzazione fosse portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;
 - b) non si applica il punto 21A.603 della parte 21;
 - c) i requisiti relativi ai dati applicabili ai sensi del punto 21A.605 della parte 21 sono quelli stabiliti dal pertinente Stato membro alla data di richiesta dell'approvazione o dell'autorizzazione;
 - d) gli accertamenti di conformità compiuti dal pertinente Stato membro si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.606(b), della parte 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

*Articolo 2 sexies***Permesso di volo**

Le condizioni determinate anteriormente al 28 marzo 2007 dagli Stati membri in relazione ai permessi di volo, o a altri certificati di aeronavigabilità, rilasciati per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata rilasciati conformemente al presente regolamento, si considerano determinate conformemente al presente regolamento, a meno che l'Agenzia stabilisca prima del 28 marzo 2008 che tali condizioni non garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (CE) n. 1592/2002 o dal presente regolamento.

Il permesso di volo o altro certificato di aeronavigabilità rilasciati dagli Stati membri anteriormente al 28 marzo 2007 per aeromobili non dotati di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata rilasciati conformemente al presente regolamento si considerano come permesso di volo rilasciato conformemente al presente regolamento fino al 28 marzo 2008.»

- 2) L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

- 1) Al punto 21A.139 è aggiunta la seguente lettera b)(1)(xvii):
«xvii) Rilascio di un permesso di volo e approvazione delle condizioni di volo associate.»
- 2) Al punto 21A.163 è aggiunta la seguente lettera e):
«e) secondo le procedure concordate con la sua autorità competente per la produzione e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla sua approvazione dell'impresa di produzione, la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21A.711(c) compresa l'approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21A.710(b).»
- 3) Al punto 21A.165 sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):
«j) Se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21A.163(e), determinare le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo.
k) Se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21A.163(e), stabilire la conformità con il punto 21A.711, lettere b) e d) prima di rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) per un aeromobile.»
- 4) Il titolo del capitolo H della sezione A è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA»
- 5) Al punto 21A.173(b), comma 2), l'espressione «determinate specifiche di certificazione» è sostituita dall'espressione «determinate specifiche di aeronavigabilità».
- 6) Al punto 21A.173 la lettera c) è soppressa.
- 7) Al punto 21A.174 la lettera d) è soppressa.
- 8) La lettera b) del punto 21A.179 è sostituita dalla seguente:
«b) Se è cambiata la proprietà dell'aeromobile e quest'ultimo dispone di un certificato di aeronavigabilità limitata non conforme a un certificato di omologazione ristretto, il certificato di aeronavigabilità può essere trasferito insieme all'aeromobile a patto che quest'ultimo rimanga sullo stesso registro, o essere emesso solo e esclusivamente con il consenso formale dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione a cui è trasferito.»
- 9) Al punto 21A.184, l'espressione «determinate specifiche di certificazione» è sostituita dall'espressione «determinate specifiche di aeronavigabilità».
- 10) Il punto 21A.185 è soppresso.
- 11) La lettera b) del punto 21A.263 è sostituita dalla seguente:
«b) Fatte salve le disposizioni del punto 21A.257(b), l'Agenzia accetta senza ulteriori verifiche i seguenti documenti di conformità presentati dal richiedente al fine di ottenere:
 1. l'approvazione delle condizioni di volo richieste per un permesso di volo; oppure
 2. un certificato di omologazione o l'approvazione di una modifica di grande entità a un progetto di tipo; oppure
 3. un certificato di omologazione supplementare; oppure
 4. un'autorizzazione ETSO in conformità al punto 21A.602B(b)(1); oppure
 5. un'approvazione di un progetto di riparazione di grande entità;»

12) Al punto 21A.263(c) sono aggiunti i seguenti commi 6) e 7):

«6. approvare le condizioni alle quali un permesso di volo può essere rilasciato conformemente al punto 21A.710(a)(2),

i) fatta eccezione per i voli iniziali di

— un nuovo tipo di aeromobile, oppure

— un aeromobile modificato in modo tale che la modifica venga classificata come modifica di grande entità o certificato di omologazione supplementare di una certa rilevanza, oppure

— un aeromobile le cui caratteristiche di volo e/o pilotaggio possono aver subito modifiche significative;

ii) fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21A.701(a)(15).

7. Rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21A.711(b) per un aeromobile che ha progettato o modificato e, qualora l'impresa di progettazione stessa in virtù della propria approvazione dell'impresa di progettazione (DOA) controlli la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità con le condizioni di progetto approvate per il volo.»

13) Al punto 21A.265 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f) Se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21A0.263(c)(6), stabilire le condizioni in cui è possibile rilasciare un permesso di volo.

g) Se applicabile in virtù del privilegio di cui al punto 21A0.263(c)(7), stabilire la conformità con le parti 21A.711, lettere b) e d) prima di rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) per un aeromobile.»

14) Il capitolo P della sezione A è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21A.701 Campo d'applicazione

Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:

1. Sviluppo.
2. Dimostrazione della conformità con regolamenti o specifiche di certificazione.
3. Formazione del personale di imprese di progettazione o produzione.
4. Voli di officina di aeromobili di nuova produzione.
5. Voli di aeromobili in corso di produzione tra le diverse strutture di produzione.
6. Voli finalizzati a ottenere l'accettazione da parte dei clienti.
7. Consegna o esportazione dell'aeromobile.
8. Voli finalizzati a ottenere l'autorizzazione delle autorità.
9. Indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente.
10. Mostre ed esibizioni aeree.
11. Voli per spostare l'aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell'aeronavigabilità o in un luogo di deposito.
12. Voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l'atterraggio o carburante adeguati.

13. Tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe.
14. Voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata accertata la conformità ai requisiti ambientali.
15. Attività di volo non commerciali su aeromobili individuali non complessi o tipi per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato di aeronavigabilità limitata.

21A.703 Ammissibilità

Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21A.701(a)(15), nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario. Una persona ammessa a presentare domanda di permesso di volo può presentare anche domanda di approvazione delle condizioni di volo.

21A.705 Autorità competente

In deroga al punto 21.1 del presente capitolo, per "autorità competente" si intende:

- a) l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione; oppure
- b) in caso di aeromobili non registrati, l'autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione.

21A.707 Domanda di permesso di volo

- a) Ai sensi del punto 21A.703 e quando al richiedente non sia stato concesso il privilegio di rilasciare un permesso di volo, la domanda di permesso di volo è presentata all'autorità competente nella forma e con le modalità stabilite da quest'ultima.
- b) Le domande permesso di volo devono indicare:
 1. lo o gli scopi del volo o dei voli conformemente al punto 21A.701;
 2. i motivi per i quali l'aeromobile non è conforme ai requisiti applicabili di aeronavigabilità;
 3. le condizioni di volo approvate conformemente al punto 21A.710.
- c) Qualora le condizioni di volo non siano state approvate al momento di presentazione della domanda di permesso di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21A.709.

21A.708 Condizioni di volo

Le condizioni di volo comprendono:

- a) la o le configurazioni per cui è richiesto il permesso di volo;
- b) le eventuali condizioni o limitazioni necessarie per l'utilizzo sicuro dell'aeromobile, tra cui:
 1. le condizioni o limitazioni imposte per le rotte o gli spazi aerei utilizzati per il volo, o entrambi;
 2. le condizioni o limitazioni imposte agli equipaggi per utilizzare un dato aeromobile;
 3. eventuali limitazioni al trasporto di persone diverse dai membri dell'equipaggio;
 4. le limitazioni operative, le procedure specifiche o le condizioni tecniche da rispettare;
 5. lo specifico programma di prove in volo (se pertinente);
 6. le disposizioni specifiche di aeronavigabilità continua, incluse le istruzioni di manutenzione e il regime nel quale devono essere eseguite;

- c) le prove che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui alla lettera b);
- d) il metodo usato per il controllo della configurazione dell'aeromobile in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

21A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo

- a) Ai sensi del punto 21A.707(c), e quando il richiedente non disponga del privilegio di approvare le condizioni di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo:
 - 1. quando l'approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza di progetto, all'Agenzia nella forma e con le modalità da essa stabilite; oppure
 - 2. quando l'approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza di progetto, all'autorità competente nella forma e con le modalità da essa stabilite.
- b) Le domande di approvazione delle condizioni di volo devono includere:
 - 1. le condizioni di volo proposte;
 - 2. la documentazione giustificativa di tali condizioni; e
 - 3. una dichiarazione attestante che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui al punto 21A.708(b).

21A.710 Approvazione delle condizioni di volo

- a) Quando l'approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate:
 - 1. dall'Agenzia; oppure
 - 2. da un'impresa di progettazione debitamente autorizzata ai sensi del privilegio di cui al punto 21A.263(c)(6).
- b) Quando l'approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate dall'autorità competente o da dall'impresa di progettazione debitamente approvata che rilascia anche il permesso di volo.
- c) Prima di approvare le condizioni di volo, l'Agenzia, l'autorità competente o l'impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l'aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L'Agenzia o l'autorità competente possono effettuare o richiedere al richiedente di effettuare tutte le ispezioni o le prove necessarie a tal fine.

21A.711 Rilascio del permesso di volo

- a) L'autorità competente rilascia un permesso di volo:
 - 1. dietro presentazione delle informazioni richieste al punto 21A.707; e
 - 2. se le condizioni di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710; e
 - 3. quando l'autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere ispezioni, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l'aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21A.708 prima del volo.
- b) Un'impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.263(c)(7), quando le condizioni di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.
- c) Un'impresa di produzione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21A.163(e), quando le condizioni di cui al punto 21A.708 sono state approvate conformemente al punto 21A.710.

- d) Il permesso di volo deve specificare lo o gli scopi e le eventuali condizioni o limitazioni approvate ai sensi del punto 21A.710.
- e) Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b) o c), una copia del permesso di volo deve essere presentata all'autorità competente.
- f) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un'impresa ha rilasciato a norma del punto 21A.711, lettere b) o c), l'impresa revoca il permesso di volo.

21A.713 Modifiche

- a) Ogni modifica che invalidi le condizioni di volo o la documentazione associata stabilita ai fini del permesso di volo deve essere approvata conformemente al punto 21A.710. Se pertinente, la domanda deve essere presentata conformemente al punto 21A.709.
- b) Ogni modifica che incida sul contenuto del permesso di volo richiede il rilascio di un nuovo permesso di volo conformemente al punto 21A.711.

21A.715 Lingua

I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea ritenute accettabili dall'autorità competente.

21A.719 Trasferibilità

- a) Un permesso di volo non è trasferibile.
- b) In deroga alla lettera a), nel caso di un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21A.701(a)(15), qualora sia cambiata la proprietà di un aeromobile, il permesso di volo viene trasferito insieme all'aeromobile purché quest'ultimo resti sullo stesso registro, oppure è rilasciato soltanto previo accordo dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione al quale è trasferito.

21A.721 Ispezioni

Il titolare o il richiedente di un permesso di volo deve garantire l'accesso all'aeromobile interessato su richiesta dell'autorità competente.

21A.723 Durata e validità

- a) Un permesso di volo viene rilasciato per un massimo di 12 mesi e resta valido a condizione che:
 - 1. sia mantenuta la conformità con le condizioni e limitazioni di cui al punto 21A.711(d) associate al permesso di volo;
 - 2. il permesso di volo non sia ceduto o revocato a norma del punto 21B0.530;
 - 3. l'aeromobile rimanga sullo stesso registro.
- b) In deroga alla lettera a), un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21A.701(a)(15) può essere rilasciato a tempo indeterminato;
- c) In caso di cessione o revoca, il permesso di volo deve essere restituito all'autorità competente.

21A.725 Rinnovo del permesso di volo

Il rinnovo del permesso di volo è trattato alla stregua di una modifica conformemente al punto 21A.713.

21A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo

Il titolare di un permesso di volo deve garantire che siano soddisfatte e mantenute tutte le condizioni e limitazioni associate al permesso di volo.

21A.729 Conservazione della documentazione

- a) Il titolare dell'approvazione delle condizioni di volo deve tenere a disposizione dell'Agenzia e dell'autorità competente tutti i documenti prodotti per determinare e giustificare le condizioni di volo e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile.

b) La corrispondente impresa approvata deve tenere a disposizione dell'Agenzia o dell'autorità competente tutti i documenti relativi al rilascio dei permessi di volo in virtù del privilegio concesso alle imprese approvate, ivi compresi documenti di ispezione, documenti giustificativi dell'approvazione delle condizioni di volo e lo stesso permesso di volo, e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile.»

15) Il punto 21B.20 è sostituito dal seguente:

«21B.20 Obblighi dell'autorità competente

L'autorità competente di uno Stato membro è responsabile dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, solo nei riguardi di richiedenti e titolari la cui principale sede di attività sia nel proprio territorio.»

16) La lettera a) del punto 21B0.25 è sostituita dalla seguente:

«a) Generalità

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente incaricata dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, con procedure, struttura organizzativa e personale documentati.»

17) Il titolo del capitolo H della sezione B è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA»

18) La lettera a) del punto 21B.325 è sostituita dalla seguente:

«a) Accertata l'ottemperanza ai requisiti della sezione A, capitolo H, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o emenda, a seconda dei casi, il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, cfr. appendice) o il certificato di aeronavigabilità limitata (modulo 24 AESA, cfr. appendice) senza ulteriore indugio.»

19) Il punto 21B.330 è sostituito dal seguente:

«21B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati di aeronavigabilità limitata

a) Se vi è prova evidente che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.181(a) non è soddisfatta, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato di aeronavigabilità;

b) alla notifica di sospensione o revoca di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rende noti i motivi alla base del provvedimento di sospensione o revoca e informa il titolare del certificato in merito al suo diritto di presentare ricorso.»

20) Il capitolo P della sezione B è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21B.520 Accertamenti

a) L'autorità competente deve eseguire accertamenti sufficienti a giustificare il rilascio o la revoca del permesso di volo.

b) L'Autorità competente deve predisporre procedure di valutazione che includano quantomeno gli elementi seguenti:

1. verifica dell'ammissibilità del richiedente;
2. verifica dell'ammissibilità della domanda;
3. valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;
4. ispezione dell'aeromobile;
5. approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21A.710(b).

21B.525 Rilascio del permesso di volo

L'autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. appendice) una volta accertata l'ottemperanza ai requisiti applicabili della sezione A, capitolo P.

21B.530 Revoca del permesso di volo

- a) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21A.723(a) non è soddisfatta in relazione a un permesso di volo da essa rilasciato, l'autorità competente revoca il permesso.
- b) Alla notifica di revoca del permesso di volo, l'autorità competente rende noti i motivi alla base del provvedimento di revoca e informa il titolare del permesso di volo in merito al suo diritto di presentare ricorso.

21B.545 Conservazione della documentazione

- a) L'autorità competente istituisce un sistema di archiviazione dei documenti che consente un'adeguata tracciabilità dell'iter di emissione e revoca dei singoli permessi di volo.
- b) L'archivio deve contenere quantomeno:
 1. i documenti forniti dal richiedente;
 2. i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21B0.520(b) e;
 3. una copia del permesso di volo.
- c) La documentazione deve essere conservata per almeno sei anni dopo la scadenza del permesso di volo.»

21) L'elenco delle appendici è sostituito dal seguente:

«Appendice I — Modulo AESA 1 Certificato di ammissione in servizio

Appendice II — Modulo AESA 15a Certificato di revisione dell'aeronavigabilità

Appendice III — Modulo AESA 20a Permesso di volo

Appendice IV — Modulo AESA 20b Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)

Appendice V — Modulo AESA 24 Certificato di aeronavigabilità limitata

Appendice VI — Modulo AESA 25 Certificato di aeronavigabilità

Appendice VII — Modulo AESA 45 Certificato acustico

Appendice VIII — Modulo AESA 52 Dichiarazione di conformità dell'aeromobile

Appendice IX — Modulo AESA 53 Certificato riammissione in servizio

Appendice X — Modulo AESA 55 Certificato di approvazione dell'impresa di produzione

Appendice XI — Modulo AESA 65 Autorizzazione a procedere [Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione]

22) Il modulo AESA 20 è sostituito dal seguente:

«

Autorità competente LOGO	PERMESSO DI VOLO	
(*)		
<p>Il presente permesso di volo è rilasciato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, comma a) del regolamento (CE) n. 1592/2002 e certifica che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza per lo scopo e alle condizioni riportati di seguito. Il presente permesso è valido in tutti gli Stati membri</p> <p>Il presente permesso è anche valido per il volo verso ed entro i confini di Stati non membri, purché si ottenga un'approvazione distinta dalle autorità competenti di detti Stati</p>	1. Nazionalità e contrassegni di registrazione:	
2. Fabbricante/modello di aeromobile:	3. Numero di serie:	
4. Il permesso riguarda: <i>[scopo di cui alla lettera a) del punto 21A.701]</i>		
5. Titolare: <i>[in caso di permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21A.701(a)(15), specificare: «titolare registrato»]</i>		
6. Condizioni/osservazioni:		
7. Periodo di validità:		
8. Luogo e data di rilascio	9. Firma del rappresentante dell'autorità competente:	

Modulo AESA 20a

(*) Ad uso dello Stato di registrazione.»

23) È aggiunto il seguente modulo AESA 20b:

«

Stato membro dell'autorità competente che ha rilasciato l'approvazione dell'impresa in base alla quale è rilasciato il permesso di volo; oppure

«AESA» in caso di approvazione rilasciata dall'AESA

PERMESSO DI VOLO

Denominazione e indirizzo dell'impresa che rilascia il permesso di volo:	(*)
Il presente permesso di volo è rilasciato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1592/2002 e certifica che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza per lo scopo e alle condizioni riportati di seguito. Il presente permesso è valido in tutti gli Stati membri Il presente permesso è anche valido per il volo verso e entro i confini di Stati non membri, purché si ottenga un'approvazione distinta dalle autorità competenti di detti Stati	1. Nazionalità e contrassegni di registrazione:
2. Fabbricante/modello di aeromobile:	3. Numero di serie:
4. Il permesso riguarda: <i>[scopo di cui alla lettera a) del punto 21A.701]</i>	
5. Titolare: <i>[Impresa che rilascia il permesso di volo]</i>	
6. Condizioni/osservazioni:	
7. Periodo di validità:	
8. Luogo e data di rilascio:	9. Firma autorizzata Nome: N. riferimento approvazione:

Modulo AESA 20b

(*) Ad uso del titolare dell'approvazione dell'impresa.»

24) Il foglio B del modulo AESA 55 è sostituito dal seguente:

«

Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o AESA	Termini di approvazione	TA: NAA.21G.XXXX		
<p>Il presente documento è parte dell'approvazione dell'impresa di produzione numero NAA.21G.XXXX, rilasciata a</p> <p>Denominazione impresa:</p> <p>Sezione 1. NATURA DELL'ATTIVITÀ:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">PRODUZIONE DI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">PRODOTTI/CATEGORIE</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Per ulteriori dettagli e limitazioni si veda il manuale dell'impresa di produzione, sezione xxx.</p> <p>Sezione 2. SEDE DELL'IMPRESA:</p> <p>Sezione 3. PRIVILEGI:</p> <p>L'impresa di produzione è autorizzata a esercitare, nei termini dell'approvazione concessa e conformemente alle procedure del manuale dell'impresa, i privilegi di cui al punto 21A.163, fatte salve le seguenti condizioni:</p> <p><i>[riportare solo il testo applicabile]</i></p> <p>Prima dell'approvazione del progetto del prodotto è possibile rilasciare un modulo AESA 1 unicamente a fini di conformità.</p> <p>Non si può rilasciare una dichiarazione di conformità per un aeromobile non approvato.</p> <p>Finché non è richiesta la conformità alle norme di manutenzione, gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti conformemente al manuale dell'impresa di produzione, sezione xxx.</p> <p>Possono essere rilasciati permessi di volo conformemente al manuale dell'impresa di produzione, sezione yyy.</p>			PRODUZIONE DI	PRODOTTI/CATEGORIE
PRODUZIONE DI	PRODOTTI/CATEGORIE			
Data del primo rilascio:	Data del presente rilascio:	Firma: Per l'autorità competente o l'AESA		

Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell'impresa di produzione (POA) — Foglio B»

REGOLAMENTO (CE) N. 376/2007 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Fino al 28 marzo 2007, in un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri erano pienamente responsabili di tutti gli aspetti relativi al rilascio del permesso di volo, il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione ⁽²⁾ non si applicava agli aeromobili che volavano in base a tale permesso e tali aeromobili erano sottoposti a manutenzione conformemente alle norme nazionali corrispondenti.

(2) A causa della natura dei permessi di volo, che sono rilasciati caso per caso agli aeromobili che, per varie ragioni, non rispettano la normativa per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità, è impossibile stabilire norme generali per la manutenzione di detti aeromobili. Al contrario, è opportuno definire le disposizioni di manutenzione che si applicano alle condizioni di volo approvate per ogni singolo caso.

(3) È necessario integrare l'adozione di nuove prescrizioni e procedure amministrative nel regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ⁽³⁾, modi-

ficando il regolamento (CE) n. 2042/2003, per esentare gli aeromobili che operano in base a un permesso di volo dall'applicazione di tale regolamento e facendo invece riferimento alle disposizioni di manutenzione contenute nelle condizioni di volo approvate collegate al permesso di volo.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione.

(5) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere emanato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽⁴⁾ conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2042/2003, all'articolo 3 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 1, il mantenimento della navigabilità di un aeromobile in possesso di un permesso di volo è garantito sulla base delle disposizioni specifiche per il mantenimento della navigabilità definite nel permesso di volo rilasciato conformemente all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

⁽⁴⁾ Parere 02-2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 377/2007 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Preparazione di nocciole costituite da un miscuglio di nocciole e zucchero, presentata sotto forma di grani (% in peso) (*).</p> <p>Nocciole sgusciate 40</p> <p>Zucchero aggiunto 60</p> <p>Le nocciole sgusciate sono tostate a 140 °C per 20-25 minuti. Lo zucchero è tostato separatamente alla stessa temperatura per 15-17 minuti. Le nocciole e lo zucchero tostati sono quindi mescolati e tostati insieme per 12-15 minuti. La preparazione è poi raffreddata, tritata in pezzi di 1-4 millimetri e quindi confezionata in sacchi di almeno 10 kg per la vendita all'ingrosso.</p> <p>Questa preparazione è un prodotto intermedio non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato ma usato nella fabbricazione di cioccolato, gelati, dolciumi e prodotti della pasticceria</p>	2008 19 19	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della NC e dal testo dei codici NC 2008, 2008 19 e 2008 19 19.</p> <p>Il prodotto non è classificato nel capitolo 17 in quanto si tratta di una preparazione alimentare zuccherata costituita da un miscuglio di nocciole e zucchero [note esplicative SA relative al capitolo 17, considerazioni generali, paragrafo b)].</p> <p>La voce 1704 non si applica a questa preparazione di nocciole zuccherate in quanto essa non è commercializzata né destinata all'uso come prodotto dolciario nello stato in cui è presentata (note esplicative SA della voce 1704, primo paragrafo).</p> <p>Questo prodotto rientra nel capitolo 20 in quanto è preparato o conservato mediante un procedimento non specificato nel capitolo 8 [nota 1 (a) del capitolo 20 e note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99].</p> <p>Trattandosi di frutta a guscio mista a zucchero che è stata sottoposta a una preparazione (tostatura), questo prodotto è classificato alla sottovoce 2008 19 19 (note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99)</p>


(*) La fotografia n. 1 ha valore puramente informativo.

<p>2. Preparazione di nocciole costituita da un miscuglio di nocciole e zucchero, presentata sotto forma di polvere (% in peso) (**).</p> <p>Nocciole sgusciate 40</p> <p>ZuccheXro aggiunto 60</p> <p>Le nocciole sgusciate sono tostate a 140 °C per 20-25 minuti. Lo zucchero è tostato separatamente alla stessa temperatura per 15-17 minuti. Le nocciole e lo zucchero tostati sono quindi mescolati e tostati insieme per 12-15 minuti. La preparazione è poi raffreddata e tritata in pezzi di 1-4 millimetri prima di essere macinata in granuli di 20-30 micron. È quindi confezionata in sacchi di almeno 12,5 kg per la vendita all'ingrosso.</p> <p>Questa preparazione è un prodotto intermedio non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato ma usato nella fabbricazione di cioccolato, gelati, dolciumi e prodotti della pasticceria</p>	2008 19 19	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della NC e dal testo dei codici NC 2008, 2008 19 e 2008 19 19.</p> <p>Il prodotto non è classificato nel capitolo 17 in quanto si tratta di una preparazione alimentare zuccherata costituita da un miscuglio di nocciole e zucchero [note esplicative SA relative al capitolo 17, considerazioni generali, paragrafo b)].</p> <p>La voce 1704 non si applica a questa preparazione in quanto si tratta di un prodotto semilavorato non trasformato solamente in un determinato tipo di dolciume di questa voce (note esplicative SA della voce 1704, primo paragrafo e note esplicative NC delle sottovoci da 1704 90 51 a 1704 90 99, secondo paragrafo).</p> <p>Questo prodotto rientra nel capitolo 20 in quanto è preparato o conservato mediante un procedimento non specificato nel capitolo 8 [nota 1 (a) del capitolo 20 e note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99].</p> <p>Trattandosi di frutta a guscio mista a zucchero che è stata sottoposta a una preparazione (tostatura), questo prodotto è classificato alla sottovoce 2008 19 19 (note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99)</p>
--	------------	--

(**) La fotografia n. 2 ha valore puramente informativo.

(1)	(2)	(3)
<p>3. Preparazione di nocciole costituita da un miscuglio di nocciole e zucchero, presentata sotto forma di pasta (% in peso) (***)</p> <p>Nocciole sgusciate 40</p> <p>Zucchero aggiunto 60</p> <p>Le nocciole sgusciate sono tostate a 140 °C per 20-25 minuti. Lo zucchero è tostato separatamente alla stessa temperatura per 15-17 minuti. Le nocciole e lo zucchero tostate sono quindi mescolati e tostate insieme per 12-15 minuti. La preparazione è poi raffreddata e tritata in pezzi di 1-4 millimetri prima di essere macinata in granuli di 20-30 micron. La preparazione macinata è mescolata fino a formare una pasta omogenea. È quindi confezionata in sacchi di almeno 20 kg per la vendita all'ingrosso.</p> <p>Questa preparazione è un prodotto intermedio non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentata ma usata nella fabbricazione di cioccolato, gelati, dolci e prodotti della pasticceria</p>	<p>2008 19 19</p>	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della NC e dal testo dei codici NC 2008, 2008 19 e 2008 19 19.</p> <p>Questo prodotto non è classificato nel capitolo 17 in quanto si tratta di una preparazione alimentare zuccherata costituita da un miscuglio di nocciole e zucchero [note esplicative SA relative al capitolo 17, considerazioni generali, paragrafo b)].</p> <p>La voce 1704 non si applica a questa preparazione in quanto si tratta di un prodotto semilavorato non trasformato solamente in un determinato tipo di dolce di questa voce [note esplicative SA della voce 1704, primo paragrafo, punto ix), e note esplicative NC delle sottovoci da 1704 90 51 a 1704 90 99, secondo paragrafo].</p> <p>Questo prodotto rientra nel capitolo 20 in quanto è preparato o conservato mediante un procedimento non specificato nel capitolo 8 [nota 1 (a) del capitolo 20 e note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99].</p> <p>Trattandosi di frutta a guscio mista a zucchero che è stata sottoposta a una preparazione (tostatura), questo prodotto è classificato alla sottovoce 2008 19 19 (note esplicative NC delle sottovoci da 2008 11 10 a 2008 19 99)</p>


(***) La fotografia n. 3 ha valore puramente informativo.



Fotografia n. 1



Fotografia n. 2



Fotografia n. 3

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/20/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2007

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il diclofluanide.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il diclofluanide è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) Il Regno Unito è stato designato Stato membro relatore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003. Il 13 settembre 2005 il Regno Unito ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, a norma dell'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del medesimo regolamento.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 28 novembre 2006, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.
- (5) L'esame del diclofluanide non ha evidenziato questioni ancora aperte o preoccupazioni da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.
- (6) Dai vari esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti diclofluanide possano soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno inserire il diclofluanide nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri possano essere rilasciate, modificate o revocate autorizzazioni relative ai biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti diclofluanide, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
- (7) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate contemporaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo diclofluanide, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (8) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno esigere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera d), della direttiva 98/8/CE, che i prodotti autorizzati per uso industriale siano utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione individuale e che siano allegate istruzioni nelle quali sia specificato che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 2006/140/CE della Commissione (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 78).

⁽²⁾ GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

- (9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a conformarsi agli obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti diclofluanide, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 febbraio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e ammini-

strative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nella tabella che figura nell'allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce n. 2:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi al- l'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti conte- nenti più di un principio at- tivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscri- zione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«2	diclofluanide	N-(Diclorofluorometiltilio)- N'-dimetil-N- fenilsulfamide Numero CE: 214-118-7 Numero CAS: 1085-98-9	> 96 % p/p	1° marzo 2009	28 febbraio 2011	28 febbraio 2019	8	<p>Gli Stati membri assicurano che le autorizza- zioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale debbono essere utilizzati in- dossando gli opportuni dispositivi di prote- zione individuale;</p> <p>2) in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo, occorre prendere le op- portune misure per ridurre i rischi al fine della tutela di tale matrice;</p> <p>3) le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale debbono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento</p>

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione all'indirizzo <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2007/210/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

Articolo 2

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Malaysia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dello stesso.

Articolo 3

(3) È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
Horst SEEHOFER

ACCORDO**tra la Comunità europea e il governo della Malaysia su taluni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA (di seguito «la Malaysia»),

dall'altra,

di seguito «le parti»,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Malaysia, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Malaysia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e Malaysia, che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Malaysia, di alterare l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Malaysia, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei ventiquattro accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Malaysia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Malaysia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione:

- i) che il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;
- ii) che lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione;
- iii) che il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio;
- iv) che il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Malaysia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

- i) il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure
- ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
- iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure
- iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Malaysia ed un altro Stato membro e la Malaysia dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dal suddetto altro accordo; oppure
- v) il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro col quale la Malaysia non abbia stipulato alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei e si possa dimostrare che tale Stato membro abbia negato diritti di traffico ai vettori aerei designati dalla Malaysia.

La Malaysia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro (il primo Stato membro) ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un secondo Stato membro, i diritti spettanti alla Malaysia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Malaysia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte del secondo Stato membro, nonché per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

*Articolo 4***Tassazione del carburante per la navigazione aerea**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato della Malaysia che operano tra due scali situati nel territorio di tale Stato membro o fra uno scalo situato nello stesso Stato membro e uno scalo situato in un altro Stato membro.

*Articolo 5***Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Malaysia in virtù di un accordo di cui all'allegato I, che contengano una disposizione indicata all'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.

*Articolo 6***Compatibilità con le regole della concorrenza**

1. Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato I: i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità per l'adozione di misure che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati all'allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non si applicano.

*Articolo 7***Allegati dell'accordo**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 8***Revisione o modifica**

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

*Articolo 9***Entrata in vigore e applicazione transitoria**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e la Malaysia che, alla data della firma del presente accordo non sono ancora entrati in vigore e non sono applicati in via transitoria, sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

*Articolo 10***Cessazione**

1. La cessazione di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.


Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventidue marzo duemilasette, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e bahasa melayu.

За Европейската общност
 Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Pentru Comunitatea Europeană
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 För Europeiska gemenskapen



Barot

За правителството на Малайзия
 Por el Gobierno de Malasia
 Za vládu Malajsie
 For Malaysias regering
 Für die Regierung Malaysias
 Malaisia valitsuse nimel
 Για την Κυβέρνηση της Μαλαισίας
 For the Government of Malaysia
 Pour le gouvernement de la Malaisie
 Per il governo della Malaysia
 Malaizijas valdības vārdā
 Malaizijos Vyriausybės vardu
 Malajzia Kormányának részéről
 Ghall-Gvern tal-Malażja
 Voor de Regering van Maleisië
 W imieniu Rządu Malezji
 Pelo Governo da Malásia
 Pentru Guvernul Malaeziei
 Za vládu Malajzie
 Za Vlado Malezije
 Malesian hallituksen puolesta
 För Malaysias regering



ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

- a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Malaysia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo
- Accordo fra il governo federale austriaco e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 22 novembre 1976, di seguito «accordo Malaysia-Austria» nell'allegato II;

modificato dal protocollo d'intesa fatto a Vienna il 23 agosto 1990;

modificato da ultimo dal verbale fatto a Kuala Lumpur il 14 settembre 1994.
 - Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Malaysia, in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 26 febbraio 1974, di seguito «accordo Malaysia-Belgio» nell'allegato II;

modificato dal verbale concordato fatto a Bruxelles il 25 luglio 1978;

modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Kuala Lumpur il 14 ottobre 1993.
 - Accordo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Praga il 2 maggio 1973, di seguito «accordo Malaysia-Repubblica ceca» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa firmato a Praga il 2 maggio 1973.
 - Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 ottobre 1967, di seguito «accordo Malaysia-Danimarca» nell'allegato II.
 - Progetto di accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Malaysia, siglato nel 1997 e 2002, di seguito «progetto di accordo Malaysia-Danimarca» nell'allegato II.
 - Accordo fra il governo della Repubblica finlandese e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 6 novembre 1997, di seguito «accordo Malaysia-Finlandia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa fatto a Kuala Lumpur il 15 settembre 1997.
 - Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Malaysia, in materia di trasporto aereo, firmato a Kuala Lumpur il 22 maggio 1967, di seguito «accordo Malaysia-Francia» nell'allegato II.
 - Accordo fra la Repubblica federale di Germania e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 23 luglio 1968, di seguito «accordo Malaysia-Germania» nell'allegato II.
 - Accordo fra il governo della Repubblica ungherese e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 febbraio 1993, di seguito «accordo Malaysia-Ungheria» nell'allegato II.
 - Accordo fra il governo dell'Irlanda e il governo della Malaysia sul trasporto aereo, firmato a Shannon il 17 febbraio 1992, di seguito «accordo Malaysia-Irlanda» nell'allegato II.

- Accordo fra il governo della Malaysia e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei, firmato a Kuala Lumpur il 23 marzo 1995, di seguito «accordo Malaysia-Italia» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa riservato fatto a Roma il 30 novembre 1994;

modificato dal protocollo d'intesa riservato fatto a Kuala Lumpur il 18 luglio 1997;

modificato dal verbale concordato di colloqui fra la Malaysia e l'Italia, fatto a Roma il 18 maggio 2005;

modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Londra il 18 luglio 2006.

- Accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Malaysia e il governo del Granducato di Lussemburgo, siglato a Kuala Lumpur il 19 luglio 2002, come allegato II al protocollo d'intesa riservato, firmato a Kuala Lumpur il 19 luglio 2002; di seguito «accordo Malaysia-Lussemburgo» nell'allegato II.

- Accordo fra il governo di Malta e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato in Malaysia il 12 ottobre 1993, di seguito «accordo Malaysia-Malta» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa fatto a La Valletta il 28 febbraio 1984.

- Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 15 dicembre 1966, di seguito «accordo Malaysia-Paesi Bassi» nell'allegato II;

modificato dallo scambio di note del 25 marzo 1988;

modificato dal protocollo riservato del 23 ottobre 1991;

modificato dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 10 maggio 1993;

modificato da ultimo dal protocollo d'intesa riservato allegato come appendice A al verbale concordato fatto a Kuala Lumpur il 19 settembre 1995;

modificato da ultimo dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 23 maggio 1996.

- Accordo fra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Malaysia in materia di trasporto aereo civile, firmato a Kuala Lumpur il 24 marzo 1975, di seguito «accordo Malaysia-Polonia» nell'allegato II.

da leggere in combinato disposto con il protocollo dell'accordo in materia di trasporto aereo civile tra il governo della Repubblica popolare polacca e il governo della Malaysia, fatto a Kuala Lumpur il 5 luglio 1974.

- Accordo fra il governo della Malaysia e il governo della Repubblica portoghese in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato e allegato come allegato II al protocollo d'intesa fatto a Kuala Lumpur il 19 maggio 1998, di seguito «accordo Malaysia-Portogallo» nell'allegato II.

- Accordo sul trasporto aereo civile tra il governo della Repubblica socialista di Romania ed il governo della Malaysia, fatto a Kuala Lumpur il 26 novembre 1982, di seguito «accordo Malaysia-Romania» nell'allegato II.

- Accordo fra il governo della Repubblica slovena e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Lubiana il 28 ottobre 1997, di seguito «accordo Malaysia-Slovenia» nell'allegato II.

- Accordo fra il governo spagnolo e il governo della Malaysia sul trasporto aereo, firmato a Kuala Lumpur il 23 marzo 1993, di seguito «accordo Malaysia-Spagna» nell'allegato II.

- Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Kuala Lumpur il 19 ottobre 1967, di seguito «accordo Malaysia-Svezia» nell'allegato II.
 - Progetto di accordo sui servizi aerei fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Malaysia, siglato nel 1997 e 2002, di seguito «progetto di accordo Malaysia-Svezia» nell'allegato II.
 - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Londra il 24 maggio 1973, di seguito «accordo Malaysia-Regno Unito» nell'allegato II;

modificato dallo scambio di note effettuato a Kuala Lumpur il 14 settembre 1993;

modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Londra il 18 gennaio 2006.
- b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Malaysia e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo
- Accordo fra la Repubblica popolare di Bulgaria ed il governo della Malaysia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a Sofia il 23 febbraio 1984, di seguito «accordo Malaysia-Bulgaria» nell'allegato II;

da leggere in combinato disposto con il protocollo d'intesa fatto a Kuala Lumpur il 2 ottobre 1991.
 - Progetto di protocollo d'intesa allegato come appendice 1 al verbale concordato firmato a Kuala Lumpur il 15 dicembre 2004, che modifica l'accordo Malaysia-Regno Unito.
-

ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

- a) Designazione da parte di uno Stato membro
- Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Austria
 - Articolo 2 dell'accordo Malaysia-Belgio
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Bulgaria
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Repubblica ceca
 - Articolo II dell'accordo Malaysia-Danimarca
 - Articolo 3 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Francia
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Germania
 - Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Finlandia
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Ungheria
 - Articolo 3 (paragrafi 1-2) dell'accordo Malaysia-Irlanda
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Italia
 - Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Malta
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Paesi Bassi
 - Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Polonia
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Portogallo
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Romania
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Slovenia
 - Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Spagna
 - Articolo II dell'accordo Malaysia-Svezia
 - Articolo 3 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
 - Articolo 3 (paragrafi 1-3) dell'accordo Malaysia-Regno Unito
- b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi
- Articolo 3 (paragrafi 4-7) dell'accordo Malaysia-Austria
 - Articolo 3 dell'accordo Malaysia-Belgio
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Bulgaria
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Repubblica ceca
 - Articolo III dell'accordo Malaysia-Danimarca
 - Articolo 4 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Finlandia
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Francia
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Germania
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Ungheria
 - Articolo 3 (paragrafi 3-6) dell'accordo Malaysia-Irlanda
 - Articolo 5 dell'accordo Malaysia-Italia

- Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Malta
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Paesi Bassi
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Polonia
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Portogallo
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Romania
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Slovenia
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Spagna
 - Articolo III dell'accordo Malaysia-Svezia
 - Articolo 4 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
 - Articolo 3 (paragrafi 4-6) dell'accordo Malaysia-Regno Unito
- c) Sicurezza
- Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Belgio
 - Articolo 15 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
 - Articolo 9 dell'accordo Malaysia-Ungheria
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Italia
 - Articolo 6 dell'accordo Malaysia-Lussemburgo
 - Articolo 11 dell'accordo Malaysia-Portogallo
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Romania
 - Articolo 11 dell'accordo Malaysia-Spagna
 - Articolo 15 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
 - Articolo 9A dell'accordo Malaysia-Regno Unito
- d) Tassazione del carburante
- Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Austria
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Belgio
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Bulgaria
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Repubblica ceca
 - Articolo IV dell'accordo Malaysia-Danimarca
 - Articolo 6 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
 - Articolo 5 dell'accordo Malaysia-Finlandia
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Francia
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Germania
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Ungheria
 - Articolo 11 dell'accordo Malaysia-Irlanda
 - Articolo 6 dell'accordo Malaysia-Italia
 - Articolo 9 dell'accordo Malaysia-Lussemburgo
 - Articolo 5 dell'accordo Malaysia-Malta
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Paesi Bassi
 - Articolo 6 dell'accordo Malaysia-Polonia

- Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Portogallo
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Romania
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Slovenia
 - Articolo 5 dell'accordo Malaysia-Spagna
 - Articolo IV dell'accordo Malaysia-Svezia
 - Articolo 6 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
 - Articolo 4 dell'accordo Malaysia-Regno Unito
- e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea
- Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Austria
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Belgio
 - Articolo 8 dell'accordo Malaysia-Bulgaria
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Repubblica ceca
 - Articolo VII dell'accordo Malaysia-Danimarca
 - Articolo 11 del progetto di accordo Malaysia-Danimarca
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Finlandia
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Francia
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Germania
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Spagna
 - Articolo 8 dell'accordo Malaysia-Ungheria
 - Articolo 6 dell'accordo Malaysia-Irlanda
 - Articolo 8 dell'accordo Malaysia-Italia
 - Articolo 11 dell'accordo Malaysia-Lussemburgo
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Malta
 - Articolo 7 dell'accordo Malaysia-Paesi Bassi
 - Articolo 10 dell'accordo Malaysia-Polonia
 - Articolo 9 dell'accordo Malaysia-Portogallo
 - Articolo 9 dell'accordo Malaysia-Romania
 - Articolo 8 dell'accordo Malaysia-Slovenia
 - Articolo VII dell'accordo Malaysia-Svezia
 - Articolo 11 del progetto di accordo Malaysia-Svezia
 - Articolo 7 dell'Accordo Malaysia-Regno Unito.
-

*ALLEGATO III***Elenco degli altri Stati richiamati nell'articolo 2 del presente accordo**

- a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo spazio economico europeo)
 - b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo spazio economico europeo)
 - c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo spazio economico europeo)
 - d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera)
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

sull'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 1285]

(I testi in lingua danese, estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, slovena, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/211/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha già proceduto a eliminare gradualmente la produzione e il consumo di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano.
- (2) Ogni anno la Commissione deve stabilire gli usi essenziali di queste sostanze controllate, le quantità utilizzabili e le imprese che ne possono fare uso.
- (3) La decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito «protocollo di Montreal») stabilisce i criteri sulla base dei quali la Commissione determina gli usi essenziali e autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate nel territorio di ciascuna delle parti.

- (4) La decisione XV/8 delle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate di cui agli allegati A, B e C (sostanze dei gruppi II e III) del suddetto protocollo per le attività di laboratorio e di analisi elencate nell'allegato IV alla relazione della settima riunione delle parti, alle condizioni specificate nell'allegato II alla relazione della sesta riunione delle parti e nelle decisioni VII/11, XI/15 e XV/5 delle parti del protocollo di Montreal. La decisione XVII/10 delle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo delle sostanze controllate, di cui all'allegato E del suddetto protocollo, necessarie a soddisfare gli usi per le attività di laboratorio e di analisi del bromuro di metile.

- (5) In conformità del paragrafo 3 della decisione XII/2 delle parti del protocollo di Montreal sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, tutti gli Stati membri hanno notificato⁽²⁾ al Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente gli ingredienti attivi per cui i clorofluorocarburi (CFC) non sono più essenziali per la produzione di inalatori-dosatori contenenti CFC destinati all'immissione sul mercato della Comunità europea.

- (6) L'articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l'uso e l'immissione sul mercato dei CFC, salvo qualora tali sostanze siano considerate essenziali alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Le decisioni relative al carattere non essenziale dei CFC hanno pertanto determinato una riduzione della domanda di CFC da utilizzare negli inalatori-dosatori immessi sul mercato della Comunità europea. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

6, del regolamento in questione vieta l'importazione e l'immissione sul mercato di inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi, salvo qualora i CFC contenuti in questi prodotti siano considerati essenziali, alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo.

- (7) Il 22 luglio 2006 la Commissione ha pubblicato una comunicazione ⁽¹⁾ destinata alle imprese della Comunità (UE-25) che desiderano chiedere una licenza fini dell'impiego di sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità nel 2007 e ha ricevuto delle dichiarazioni relative agli usi essenziali delle sostanze controllate previsti nel 2007.
- (8) Al fine di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano continuare ad avvalersi per tempo del sistema di licenze, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2007 è di 147 110,436 kg PRO.

5. La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2007 è di 672 kg PRO.

6. La quantità di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio e di analisi nella Comunità nel 2007 è di 150 kg PRO.

7. La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nell'Unione europea nel 2007 è di 3,52 kg PRO.

8. La quantità di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2007 è di 12,048 kg PRO.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi medici essenziali nella Comunità nel 2007 è di 316 257 kg PRO ⁽²⁾.

2. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2007 è di 65 900,9 kg PRO.

3. La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2007 è di 718,7 kg PRO.

4. La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000

Articolo 2

Gli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi di cui all'allegato I non sono immessi sui mercati in cui l'autorità competente ha stabilito che gli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi non sono essenziali.

Articolo 3

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 si applicano le seguenti regole:

- 1) alle imprese di cui all'allegato II sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 per usi medici essenziali;
- 2) alle imprese di cui all'allegato III sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati per usi essenziali di laboratorio;
- 3) alle imprese di cui all'allegato IV sono assegnate quote di halon per usi essenziali di laboratorio;

⁽¹⁾ GU C 171 del 22.7.2006, pag. 27.

⁽²⁾ Potenziale di riduzione dell'ozono.

- 4) alle imprese di cui all'allegato V sono assegnate quote di tetracloruro di carbonio per usi essenziali di laboratorio;
- 5) alle imprese di cui all'allegato VI sono assegnate quote di 1,1,1-tricloroetano per usi essenziali di laboratorio;
- 6) alle imprese di cui all'allegato VII sono assegnate quote di bromuro di metile per usi critici in attività di laboratorio e di analisi;
- 7) alle imprese di cui all'allegato VIII sono assegnate quote di idrobromofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio;
- 8) alle imprese di cui all'allegato IX sono assegnate quote di bromoclorometano per usi essenziali di laboratorio;
- 9) le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano per usi essenziali sono indicate nell'allegato X.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2007 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2007.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

3M Health Care Ltd 3M House Morley Street Loughborough Leicestershire LE11 1EP United Kingdom	Bespak Europe Ltd North Lynn Industrial Estate Bergen Way, King's Lynn Norfolk PE30 2JJ United Kingdom
Boehringer Ingelheim GmbH Binger Straße 173 D-55216 Ingelheim am Rhein	Chiesi Farmaceutici SpA Via Palermo 26/A I-43100 Parma (PR)
Inyx Pharmaceuticals Ltd Astmoor Industrial Estate 9 Arkwright Road Runcorn Cheshire WA7 1NU United Kingdom	IVAX Ltd Unit 301, Waterford Industrial Estate Waterford, Ireland
Laboratorio Aldo Union S.A. Baronesa de Maldá 73 Esplugues de Llobregat E-08950 Barcelona	SICOR SpA Via Terrazzano 77 I-20017 Rho (MI)
Valeas SpA Pharmaceuticals Via Vallisneri, 10 I-20133 Milano (MI)	Valvole Aerosol Research Italiana (VARI) SpA — LINDAL Group Italia Via del Pino, 10 I-23854 Olginate (LC)
Acros Organics bvba Janssen Pharmaceuticalaan 3a B-2440 Geel	Airbus France 316, route de Bayonne F-31300 Toulouse
Bie & Berntsen A-S Transformervej 8 DK-2730 Herlev	Carlo Erba Reactifs-SDS Z.I. de Valdonne, BP 4 F-13124 Peypin
Eras Labo 222, RN 90 F-38330 Saint-Nazaire-les-Eymes	Harp International Gellihirion Industrial Estate, Rhondda, Cynon Taff, UK-Pontypridd CF37 5SX
Health Protection Inspectorate-Laboratories Paldiski mnt 81 EE-10617 Tallinn	Honeywell Specialty Chemicals Wunstorfer Straße 40 Postfach 10 02 62 D-30918 Seelze

Institut scientifique de service public (ISSeP) Rue du Chéra, 200 B-4000 Liège	Ineos Fluor Ltd PO Box 13, The Heath Runcorn, Cheshire WA7 4QF United Kingdom
LGC Promochem GmbH Mercatorstr. 51 D-46485 Wesel	Mallinckrodt Baker BV Teugseweg 20 7418 AM Deventer Nederland
Mebrom NV Assenedestraat 4 B-9940 Rieme Ertvelde	Merck KgaA Frankfurter Straße 250 D-64271 Darmstadt
Mikro+Polo d.o.o. Zagrebska 22 SI-2000 Maribor	Ministry of Defense Directorate Material RNL Navy P.O. Box 2070 2500 ES The Hague Nederland
Panreac Química S.A. Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Garraf 2 E-08211 Castellar del Vallès, Barcelona	Sanolabor d.d. Leskoškova 4 SI-1000 Ljubljana
Sigma Aldrich Chimie SARL 80, rue de Luzais L'Isle d'Abeau-Chesnes F-38297 Saint-Quentin-Fallavier	Sigma Aldrich Laborchemikalien Wunstorfer Straße 40 Postfach 10 02 62 D-30918 Seelze
Sigma Aldrich Logistik GmbH Riedstraße 2 D-89555 Steinheim	Tazzetti Fluids Srl Corso Europa, 600/a I-10088 Volpiano (TO)
VWR I.S.A.S. 201, rue Carnot F-94126 Fontenay-sous-Bois	

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

Tabella 2

Steroidi inalati

Paese	Beclometasone	Desametasone	Flunisolide	Fluticasone	Budesonide	Triamcinolone
Austria	X	X	X	X	X	X
Belgio	X	X	X	X	X	X
Cipro						
Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X
Danimarca	X			X		
Estonia	X	X	X	X	X	X
Finlandia	X			X		
Francia	X			X		
Germania	X	X	X	X	X	X
Grecia						
Ungheria	X	X	X	X	X	X
Irlanda	X			X		
Italia	X	X	X	X	X	X
Lettonia	X	X	X	X	X	X
Lituania	X	X	X	X	X	X
Lussemburgo	X	X	X	X	X	X
Malta				X	X	
Polonia						
Portogallo	X			X	X	
Paesi Bassi	X	X	X	X	X	X
Norvegia						
Slovacchia	X	X	X	X	X	X
Slovenia	X	X	X	X	X	X
Spagna	X			X		
Svezia	X			X		
Regno Unito				X		

Tabella 3

Agenti antinfiammatori non steroidei

Paese	Acido cromoglicico	Nedocromil				
Austria	X	X				
Belgio	X	X				
Cipro	X	X				
Repubblica ceca	X	X				
Danimarca	X	X				
Estonia	X	X				
Finlandia	X	X				
Francia	X	X				
Germania	X	X				
Grecia	X	X				
Ungheria	X					
Irlanda						
Italia	X	X				
Lettonia	X	X				
Lituania	X	X				
Lussemburgo	X					
Malta	X	X				
Polonia						
Portogallo	X					
Paesi Bassi	X	X				
Norvegia						
Slovacchia	X	X				
Slovenia	X	X				
Spagna		X				
Svezia	X	X				
Regno Unito						

Tabella 4

Broncodilatatori anticolinergici

Paese	Ipratropio bromuro	Ossitropio bromuro				
Austria	X	X				
Belgio	X	X				
Cipro	X	X				
Repubblica ceca	X	X				
Danimarca	X	X				
Estonia	X	X				
Finlandia	X	X				
Francia						
Germania	X	X				
Grecia	X	X				
Ungheria	X	X				
Irlanda	X	X				
Italia						
Lettonia	X	X				
Lituania	X	X				
Lussemburgo	X	X				
Malta	X	X				
Paesi Bassi	X	X				
Polonia						
Portogallo	X					
Norvegia						
Slovacchia	X	X				
Slovenia	X	X				
Spagna	X	X				
Svezia	X	X				
Regno Unito	X	X				

Tabella 5

Broncodilatatori betastimolanti a lunga durata di azione

Paese	Formoterolo	Salmeterolo				
Austria	X	X				
Belgio	X	X				
Cipro	X					
Repubblica ceca	X	X				
Danimarca						
Estonia	X	X				
Finlandia	X	X				
Francia	X	X				
Germania	X	X				
Grecia						
Ungheria	X	X				
Irlanda	X	X				
Italia	X	X				
Lettonia	X	X				
Lituania	X	X				
Lussemburgo	X	X				
Malta	X	X				
Paesi Bassi	X					
Polonia						
Portogallo						
Norvegia						
Slovacchia	X	X				
Slovenia	X	X				
Spagna		X				
Svezia	X	X				
Regno Unito						

Tabella 6

Combinazioni di principi attivi in un unico inalatore-dosatore

Paese						
Austria	X Tutti i prodotti					
Belgio	X Tutti i prodotti					
Cipro						
Repubblica ceca	X Tutti i prodotti					
Danimarca						
Estonia						
Finlandia	X Tutti i prodotti					
Francia	X Tutti i prodotti					
Germania	X Tutti i prodotti					
Grecia						
Ungheria	X Tutti i prodotti					
Irlanda						
Italia	Budenoside + Fenoterolo	Fluticasone + Salmeterolo				
Lettonia	X Tutti i prodotti					
Lituania	X Tutti i prodotti					
Lussemburgo	X Tutti i prodotti					
Malta	X Tutti i prodotti					
Paesi Bassi						
Polonia						
Portogallo						
Norvegia						
Slovacchia	X Tutti i prodotti					
Slovenia	X Tutti i prodotti					
Spagna						
Svezia	X Tutti i prodotti					
Regno Unito						

Fonte: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

*ALLEGATO II***Usi medici essenziali**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo I utilizzabili per la produzione di dosatori-inalatori per il trattamento dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche:

3 M Health Care Ltd (UK)
Bespak Europe Ltd (UK)
Boehringer Ingelheim GmbH (DE)
Chiesi Farmaceutici SpA (IT)
Inyx Pharmaceuticals Ltd (UK)
Ivax Ltd (IE)
Laboratorio Aldo Union SA (ES)
SICOR SpA (IT)
Valeas SpA Pharmaceuticals (IT)
Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)
SpA — LINDAL Group Italia (IT)

*ALLEGATO III***Usi essenziali di laboratorio**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate dei gruppi I e II utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics bvba (BE)
Bie & Berntsen A-S (DK)
Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)
Harp International (UK)
Honeywell Specialty Chemicals (DE)
Ineos Fluor (UK)
LGC Promochem (DE)
Mallinckrodt Baker (NL)
Merck KGaA (DE)
Mikro+Polo d.o.o. (SI)
Panreac Química S.A. (ES)
Sanolabor d.d. (SI)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Tazzetti Fluids (IT)
VWR I.S.A.S. (FR)

ALLEGATO IV

Usi essenziali di laboratorio

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo III utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Airbus France (FR)
Eras Labo (FR)
Ineos Fluor (UK)
Ministry of Defense (NL)
Sigma Aldrich Chimie (FR)

ALLEGATO V

Usi essenziali di laboratorio

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IV utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (BE)
Bie & Berntsen A-S (DK)
Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)
Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)
Honeywell Specialty Chemicals (DE)
Institut scientifique de service public (ISSEP) (BE)
Mallinckrodt Baker (NL)
Merck KGaA (DE)
Mikro+Polo d.o.o. (SI)
Panreac Química S.A. (ES)
Sanolabor d.d. (SI)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)
Sigma Aldrich Logistik (DE)

ALLEGATO VI

Usi essenziali di laboratorio

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo V utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (BE)
Bie & Berntsen A-S (DK)
Merck KGaA (DE)
Mikro+Polo d.o.o. (SI)
Panreac Química S.A. (ES)
Sanolabor d.d. (SI)
Sigma Aldrich Chimie (FR)
Sigma Aldrich Logistik (DE)

*ALLEGATO VII***Usi critici in attività di laboratorio e di analisi**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo VI utilizzabili per usi critici in attività di laboratorio e di analisi:

Mebrom NV (BE) Sigma Aldrich Logistik (DE)

*ALLEGATO VIII***Usi essenziali di laboratorio**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo VII utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Ineos Fluor (UK) Sigma Aldrich Chimie (FR)

*ALLEGATO IX***Usi essenziali di laboratorio**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IX utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Ineos Fluor (UK) Sigma Aldrich Logistik (DE)

ALLEGATO X

L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

che modifica la decisione 2003/248/CE per quanto riguarda la proroga della durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

[notificata con il numero C(2007) 1428]

(2007/212/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, non possono, in linea di massima, essere introdotte nella Comunità, piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA. Tuttavia, secondo la medesima direttiva si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.
- (2) La decisione 2003/248/CE della Commissione ⁽²⁾ autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE per consentire l'importazione di talune piantine di fragole (*Fragaria L.*), destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina.
- (3) Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora e non vi sono nuove informazioni che richiedano di modificare le condizioni specifiche.

(4) Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a consentire, per un ulteriore periodo limitato, l'introduzione nel loro territorio di tali piante, sulla base di determinate condizioni.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2003/248/CE, articolo 1, secondo paragrafo, sono aggiunte le seguenti lettere da e) a h):

- «e) dal 1° giugno 2007 al 30 settembre 2007;
- f) dal 1° giugno 2008 al 30 settembre 2008;
- g) dal 1° giugno 2009 al 30 settembre 2009;
- h) dal 1° giugno 2010 al 30 settembre 2010.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 93 del 10.4.2003, pag. 28.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

che modifica la decisione 2007/31/CE che stabilisce misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 1443]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/213/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/31/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le misure transitorie concernenti la spedizione, dalla Bulgaria verso altri Stati membri, di taluni prodotti dei settori della carne e del latte, di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾. Tali prodotti devono essere spediti dalla Bulgaria solo se ottenuti in uno stabilimento di trasformazione elencato nell'allegato alla suddetta decisione.
- (2) La Bulgaria sta valutando tutti gli stabilimenti di trasformazione in tali settori e, in questo quadro, ha chiesto la cancellazione di determinati stabilimenti elencati nell'al-

legato della decisione 2007/31/CE. L'elenco contenuto in tale allegato, pertanto, deve essere aggiornato di conseguenza. Per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituirlo con l'allegato della presente decisione.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/31/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 61.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti di trasformazione autorizzati a spedire dalla Bulgaria ad altri Stati membri i prodotti dei settori di cui all'articolo 1

STABILIMENTI DI CARNI

N.	N. vet.	Nome e indirizzo dello stabilimento	Ubicazione dei locali interessati
1	BG 0401028	"Mesokombinat-Svishtov" EOOD	gr. Svishtov ul. "33-ti Svishtovski polk" 91
2	BG 1201011	"Mesotsentrala — Montana" OOD	gr. Montana bul. "Treti mart" 216
3	BG 1204013	"Kompas" OOD	s. Komarevo obsht. Berkovitsa
4	BG 1604039	"Evropimel" OOD	gr. Plovdiv bul. "V. Aprilov"
5	BG 1701003	"Mesokombinat — Razgrad" AD	gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. "Beli Lom" 1
6	BG 1901021	"Mekom" AD	gr. Silistra Industrialna zona — Zapad
7	BG 2204099	"Tandem-V" OOD	gr. Sofia bul. "Iliantsi" 23
8	BG 2501002	"Tandem — Popovo" OOD	s. Drinovo obsht. Popovo

STABILIMENTI PER LE CARNI DI POLLAME

N.	N. vet.	Nome e indirizzo dello stabilimento	Ubicazione dei locali interessati
1	BG 1202005	"Gala M" OOD	gr. Montana
2	BG 1602001	"Galus — 2004" EOOD	s. Hr. Milevo obl. Plovdiv
3	BG 1602045	"Deniz 2001" EOOD	gr. Parvomay ul. "Al. Stamboliiski" 23
4	BG 1602071	"Brezovo" AD	gr. Brezovo ul. "Marin Domuschiev" 2
5	BG 2402001	"Gradus-1" OOD	gr. Stara Zagora kv. "Industrialen"
6	BG 2802076	"Alians Agrikol" OOD	s. Okop obl. Yambolska

STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE

N.	N. vet.	Nome e indirizzo dello stabilimento	Ubicazione dei locali interessati
1	BG 0412010	"Bi Si Si Handel" OOD	gr. Elena ul. "Treti Mart" 19
2	BG 0512025	"El Bi Bulgarikum" EAD	"El Bi Bulgarikum" EAD
3	BG 0612012	OOD "Zorov — 97"	gr. Vratsa
4	BG 0612027	"Mlechen ray — 99" EOOD	gr. Vratsa
5	BG 0612043	ET "Zorov-91-Dimitar Zorov"	gr. Vratsa
6	BG 1112006	"Kondov Ekoproduktsia" OOD	s. Staro selo
7	BG 1312001	"Lakrima" AD	gr. Pazardzhik
8	BG 1912013	"ZHOSI" OOD	s. Chernolik
9	BG 1912024	"Buldeks" OOD	s. Belitsa
10	BG 2012020	"Yotovi" OOD	gr. Sliven kv. "Rechitsa"
11	BG 2012042	"Tirbul" EAD	gr. Sliven Industrialna zona
12	BG 2212001	"Danon — Serdika" AD	gr. Sofia ul. "Ohridsko ezero" 3
13	BG 2212003	"Darko" AD	gr. Sofia ul. "Ohridsko ezero" 3
14	BG 2212022	"Megle-Em Dzhey" OOD	gr. Sofia ul. "Probuda" 12-14
15	BG 2512020	"Mizia-Milk" OOD	gr. Targovishte Industrialna zona
16	BG 2612047	"Balgarsko sirene" OOD	gr. Haskovo bul. "Saedinenie" 94»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2007

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaeritritol originarie degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America

(2007/214/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 2 dicembre 2005, alla Commissione è pervenuta una denuncia, presentata conformemente all'articolo 5 del regolamento di base, da parte dello European Chemical Industry Council (CEFIC, «denunciante») a nome di produttori che rappresentavano una quota maggioritaria, nella fattispecie superiore al 50 %, della produzione comunitaria totale di pentaeritritol.
- (2) La denuncia citava elementi di prova relativi a pratiche di dumping di cui sarebbero state oggetto le esportazioni di pentaeritritol originario di Repubblica popolare cinese, Ucraina, Russia, Turchia e Stati Uniti d'America e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Il 17 gennaio 2006, è iniziata la procedura, con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di un avviso di apertura ⁽²⁾.

2. Parti interessate dal procedimento

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunciante, i produttori comunitari,

i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori, le associazioni notoriamente interessate e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (5) Hanno comunicato le loro osservazioni i produttori denunciati, altri produttori comunitari, produttori esportatori, importatori e utilizzatori. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite hanno ottenuto un'audizione.
- (6) Per consentire ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari alle autorità cinesi e ucraine e ai produttori esportatori dei due paesi notoriamente interessati. Una società cinese ha richiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, ovvero il TI, qualora dall'inchiesta fosse emersa una mancata conformità alle condizioni cui è subordinata la concessione del TEM. L'unico produttore ucraino ha richiesto il TI.
- (7) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato che, per quanto riguarda gli esportatori produttori della Repubblica popolare cinese, si sarebbe potuto far ricorso, nell'ambito dell'inchiesta, al campionamento. Tuttavia, poiché solamente una società ha collaborato indicando la disponibilità ad essere inserita nel campione, non è risultato necessario ricorrere al campionamento.
- (8) Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono messe in contatto entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da tre produttori comunitari, uno dei quali proprietario di due impianti di produzione, tre importatori non collegati, cinque utilizzatori, un fornitore, un produttore esportatore cinese, un produttore esportatore turco, un produttore esportatore ucraino e un produttore cileno, che ha accettato di collaborare se il suo paese fosse stato scelto come paese di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 11 del 17.1.2006, pag. 4.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a) *produttori comunitari:*

— Perstorp Specialty Chemicals AB, Perstorp, Svezia,

— Perstorp Chemicals GmbH, Arnsberg, Germania,

— Chemza AS Strazske, Strazske, Slovacchia,

— SA Polialco, Barcellona, Spagna;

b) *produttori esportatori della Repubblica popolare cinese:*

— Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd, Yichang;

c) *produttori esportatori in Ucraina:*

— Rubezhnoye State Chemical Plant («Zarja»), Rubezhnoye;

d) *produttori esportatori in Turchia:*

— MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi AŞ, Beşiktaş.

(10) Vista l'esigenza di determinare, per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina che avrebbero potuto non ottenere il TEM, il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, nella fattispecie il Cile, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

— Oxiquim, Viña del Mar;

e) *utilizzatore industriale comunitario non collegato:*

— Nuplex Resins BV, Bergen op Zoom, Paesi Bassi.

3. Periodo dell'inchiesta

(11) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005 («periodo d'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Il prodotto in esame

(12) Il prodotto in esame è il pentaeritritol («penta»), classificato al codice NC 2905 42 00. È un composto solido inodore, bianco, cristallino, prodotto dalla formaldeide e dall'acetaldeide ed è il poliolo maggiormente utilizzato al mondo per la produzione di resine alchidiche. Le principali materie prime utilizzate sono il metanolo, che è utilizzato per la produzione di formaldeide, acetaldeide e idrossido di sodio.

(13) Le resine alchidiche, utilizzate principalmente nei rivestimenti, rappresentano il 60-70 % circa dell'utilizzo finale del prodotto in esame. Le altre applicazioni comprendono i lubrificanti sintetici per i compressori di refrigerazione, gli esteri di colofonia utilizzati come tackifier negli adesivi e il tetranitrato di pentaeritritol (PETN).

(14) A livello mondiale, esistono tre tipi, il più comune dei quali è il penta mono. Gli altri due tipi sono il technical e il nitration. I tipi si differenziano per il livello di purezza, determinato dal tenore di mono-pentaeritritol e di di-pentaeritritol. A titolo di esempio, il penta mono ha un tenore di mono-pentaeritritol del 98 %, rispetto all'87 % al tipo technical. L'inchiesta ha rivelato che il processo produttivo è fondamentalmente lo stesso per i principali tipi di penta; il costo di produzione è risultato quindi identico per tutti i tipi. Inoltre, tutti i tipi hanno le medesime caratteristiche chimiche e fisiche di base e sono praticamente utilizzati per le stesse applicazioni.

(15) I tipi mono e technical sono talvolta forniti in forma micronizzata; in questo caso, dopo il processo produttivo il prodotto è sottoposto a macinazione. Dal punto di vista chimico, il penta micronizzato è esattamente lo stesso prodotto, ma, a causa della macinazione, il costo e il prezzo di vendita risultano leggermente superiori.

(16) Il produttore esportatore turco si è opposto all'uso di un solo tipo di penta che comprendesse le tre qualità (mono, technical e nitration), obiettando, in particolare, che il penta micronizzato dovrebbe rientrare in un tipo diverso. L'obiezione è stata accolta e il penta micronizzato, che rappresenta una porzione minima della produzione dell'industria comunitaria e che non è stato esportato nella Comunità da nessuno dei paesi interessati, non è stato considerato facente parte del prodotto in questione nel quadro dell'inchiesta. Non è stato ritenuto invece giustificato separare i tre tipi di prodotto, in quanto i costi di produzione e i livelli di prezzo sono risultati identici. Va inoltre osservato che il penta rappresenta un bene percepito dall'utilizzatore finale come un unico prodotto. La richiesta è stata pertanto respinta ed è stato mantenuto un solo tipo.

(17) Tenuto conto delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche, del processo di produzione e della sostituibilità, per l'utilizzatore, dei vari tipi del prodotto, si ritiene che tutti i tipi di penta costituiscano, ai fini dell'inchiesta, un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(18) Il prodotto in esame, il penta prodotto e venduto sul mercato interno dei paesi interessati e sul mercato interno del Giappone, inizialmente preso in considerazione come paese di riferimento, e il penta prodotto e venduto dalla Comunità dall'industria comunitaria sono risultati avere le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e le stesse applicazioni.

(19) Di conseguenza, si è concluso che tutti questi prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Metodologia generale

(20) La metodologia generale viene descritta qui di seguito. La successiva esposizione delle conclusioni relative ai paesi interessati descrive perciò solo gli aspetti specifici riguardanti ciascun paese esportatore.

2. Valore normale

(21) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di penta realizzate sul mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume complessivo fosse pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite per l'esportazione del produttore in questione nella Comunità.

(22) La Commissione ha quindi verificato se le vendite di penta sul mercato interno, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere ritenute realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, misurando la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti del prodotto in esame. Allorché il volume delle vendite di penta effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo del prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate nel periodo dell'inchiesta, remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di penta rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite del

prodotto o se la media ponderata del prezzo era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di penta.

(23) Se il volume delle vendite remunerative di penta era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite del prodotto, si è ritenuto che il volume delle vendite del prodotto fosse insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Ogniqualvolta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi del penta venduto sul mercato interno da un produttore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso.

(24) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione di ciascun produttore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto.

(25) A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute da ciascuno dei produttori interessati e i profitti da essi realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.

(26) Le SGAV sostenute sul mercato interno sono state ritenute attendibili se i volumi delle vendite interne della società in esame sono risultati rappresentativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il margine di profitto per il mercato nazionale è stato determinato in base alle vendite nazionali effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(27) Nei casi in cui tali condizioni non sono state soddisfatte, la Commissione ha esaminato l'opportunità di utilizzare dati relativi ad altri esportatori o produttori attivi sul mercato interno del paese di origine, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. Nel caso dell'esistenza di dati attendibili relativi ad un solo produttore esportatore, è stato impossibile calcolare la media, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, e la Commissione ha valutato se potevano essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), relative all'utilizzo, per il produttore o l'esportatore in questione, di dati sulla produzione e sulla vendita della stessa categoria generale di prodotto. Nel caso in cui tali dati non fossero disponibili e non fossero forniti dal produttore, le SGAV e i profitti sono stati calcolati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, oltretutto in base a qualsiasi altro metodo appropriato.

3. Prezzo all'esportazione

(28) In tutti i casi in cui il prodotto è stato esportato verso acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato definito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base cioè a prezzi all'esportazione corrisposti o pagabili effettivamente.

a) Confronto

(29) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Per garantire un confronto equo fra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta è stato accertato che essi fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

b) Margine di dumping

(30) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping per ciascun produttore esportatore è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.

4. Turchia

(31) L'unico produttore esportatore noto ha risposto al questionario.

a) Valore normale

(32) Il produttore ha registrato vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno e tutte le vendite possono essere ritenute realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

(33) È inoltre emerso che i prezzi praticati sul mercato interno sono stati soggetti a notevoli variazioni in funzione del mese di vendita.

(34) Pertanto, per calcolare adeguatamente il valore normale del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta, si è ritenuto opportuno determinare un valore normale mensile.

(35) Per ogni mese, sono stati presi in considerazione i prezzi interni come base per il calcolo del valore normale. Tale valore si basa quindi sui prezzi corrisposti o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno turco in ciascun mese del periodo dell'inchiesta.

b) Prezzo all'esportazione

(36) Il prodotto in esame è sempre risultato venduto ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione effettivamente corrisposti o pagabili.

(37) Per garantire un confronto adeguato, alla luce della variabilità del valore normale nel periodo dell'inchiesta, si è ritenuto opportuno calcolare, per il periodo dell'inchiesta, la media mensile ponderata del prezzo all'esportazione.

c) Confronto

(38) Sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, carico, credito, riduzioni, commissioni e sconti.

(39) L'inchiesta ha evidenziato che i costi di assicurazione, gli sconti concessi e le spese di imballaggio non erano conformi a quanto registrato nei libri contabili del produttore esportatore e di ciò si è quindi tenuto conto in fase di adeguamento.

(40) L'inchiesta ha inoltre rivelato che il produttore esportatore aveva versato notevoli somme per consulenze. La società ha sostenuto che tali spese non giustificano un adeguamento e che non dovrebbero essere dedotte né dal prezzo all'esportazione né dal prezzo di vendita sul mercato interno. L'inchiesta ha però rivelato che tali spese hanno avuto un'incidenza sui costi e sui prezzi del prodotto in esame, alterando così la comparabilità dei prezzi. L'importo rispettivo è stato quindi distribuito in base alla quantità alle vendite in questione (vendite sul mercato interno, vendite nella Comunità europea e vendite a paesi terzi) e dedotto dai prezzi di vendita nel quadro di un adeguamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(41) Per quanto riguarda il costo del credito, è emerso che i tassi d'interesse dichiarati per il periodo dell'inchiesta non corrispondevano agli effettivi costi di finanziamento a breve termine sostenuti dalla società e si è quindi proceduto ad un adeguamento.

d) Margine di dumping

(42) Considerata l'esistenza di una situazione in cui i prezzi all'esportazione variavano in funzione del periodo, si è tenuto conto di tale elemento nel calcolo del margine di dumping. Si è proceduto pertanto ad un confronto su base mensile tra la media ponderata del prezzo all'esportazione e la media ponderata del valore normale del prodotto in esame.

- (43) Il margine di dumping relativo al produttore esportatore che ha collaborato, espresso come percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria è risultato essere inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (44) Il margine di dumping sarebbe risultato inferiore alla soglia minima anche se il confronto fosse stato realizzato tra la media ponderata del valore normale e le singole operazioni di esportazione. Tale confronto non è però risultato opportuno in quanto, pur in presenza di una situazione in cui il prezzo all'esportazione variava significativamente tra un mese e l'altro (nel periodo dell'inchiesta, con differenze fino al 20 % e livelli notevolmente bassi tra maggio e ottobre 2005), anche il valore normale ha evidenziato la stessa tendenza. Tale andamento è imputabile al fatto che le principali materie prime, da cui dipende una porzione significativa del costo di produzione del prodotto in esame, hanno evidenziato un andamento analogo. Il metodo di cui al considerando 42 ha quindi permesso di stabilire l'intero margine di dumping.
- (45) Poiché il produttore esportatore è risultato l'unico ad avere esportato il prodotto in esame nella Comunità, non ci sono motivi per ritenere che qualche produttore esportatore non abbia collaborato.
- (46) Pertanto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, il procedimento relativo alla Turchia va chiuso.
- ii) le imprese possiedono una serie di documenti contabili, soggetti a revisione contabile indipendente, conforme alle norme internazionali e che sono d'applicazione in ogni caso;
- iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
- iv) le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;
- v) le conversioni valutarie vengono effettuate ai tassi di mercato.
- (49) Un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese ha chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha compilato, entro i termini, previsti il modello TEM per i produttori esportatori. La Commissione ha ricercato e verificato nella sede di questa società tutte le informazioni fornite nei formulari di domanda e ritenute necessarie.
- (50) L'inchiesta ha rivelato che la richiesta di TEM non poteva essere accolta in quanto la società non è risultata conforme ai criteri uno, due e tre di cui sopra.

5. Repubblica popolare cinese e Ucraina

- a) *Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)*
- (47) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dall'Ucraina, il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori che risultano conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (48) Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:
- i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;
- (51) Poiché i principali azionisti sono imprese statali e che gli amministratori nominati da tali azionisti detengono un numero sproporzionato di posizioni chiave nel consiglio di amministrazione, si conclude che lo Stato poteva esercitare un'influenza significativa sulle decisioni commerciali della società relative alla gestione quotidiana, alla distribuzione dei profitti, all'emissione di nuovi titoli, all'aumento di capitale, alla modifica dello statuto e allo scioglimento della società e che pertanto tali decisioni non venivano adottate in risposta a tendenze del mercato.
- (52) Inoltre, i conti della società non illustrano la vera situazione finanziaria in quanto la società ha proceduto, senza giustificazione, ad alcune riassegnazioni per l'ammortamento delle attività, violando le norme internazionali in materia di contabilità da 1 a 13. Questa circostanza, assieme al fatto che i responsabili della verifica contabile non avessero espresso riserve o spiegazioni in merito a tale pratica, ha costituito una chiara violazione delle norme contabili internazionali.

- (53) Per quanto riguarda la valutazione delle attività iniziali, la società non è stata in grado di fornire spiegazioni sul fondamento di tale valutazione. Infine, la società non è stata in grado di fornire alcuna prova del pagamento dell'affitto dell'edificio occupato dagli uffici. Ciò dimostra che vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.
- (54) Il comitato consultivo è stato interpellato e le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni, ma la Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione al riguardo. L'industria comunitaria ha potuto presentare le sue osservazioni e non ha contestato tale posizione relativa al TEM.
- (55) Pertanto, la Commissione ha concluso che il produttore esportatore cinese non potesse ottenere il TEM.
- b) *Trattamento individuale (TI)*
- (56) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l'intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e ottenere un trattamento individuale.
- (57) Il produttore esportatore cinese a cui non è stato concesso il TEM ha chiesto il TI. Tuttavia, come risulta dal considerando 51, lo Stato è risultato esercitare, tramite i suoi rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, un'influenza significativa riguardo ai prezzi all'esportazione e ai volumi delle esportazioni, in modo tale che questi non hanno potuto essere considerati determinati liberamente. Inoltre, tale interferenza da parte dello Stato relativa alla gestione quotidiana della società significava che il rischio di elusione delle misure non potesse essere escluso, se a tale esportatore fosse stato concesso un'aliquota di dazio individuale.
- (58) Alla luce di quanto precede e poiché il produttore esportatore cinese non ha soddisfatto tutte le condizioni per la concessione del TI, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, la richiesta di TI è stata rifiutata.
- (59) L'unico produttore esportatore ucraino non ha chiesto il TEM, ma solamente il TI. In Ucraina, non esistono altri produttori noti di penta, come conferma il fatto che le esportazioni di penta dall'Ucraina alla Comunità dichiarate del produttore esportatore in questione coincidono con le quantità indicate da Eurostat. Pertanto, non si è ritenuto necessario verificare l'opportunità di concedere il TI al produttore esportatore in questione, poiché sarebbe stato istituito in ogni caso un dazio unico per l'intero paese.
- c) *Valore normale*
- i) *Paese di riferimento*
- (60) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore normale costruito in un paese di riferimento.
- (61) Nell'avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare il Giappone come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e l'Ucraina, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Nessuna delle parti interessate si è dichiarata contraria alla proposta.
- (62) La Commissione ha contattato il produttore noto di penta in Giappone, chiedendo di collaborare al procedimento, ma la risposta è stata negativa.
- (63) Inizialmente, i paesi interessati dal procedimento in oggetto non sono stati selezionati perché non hanno offerto collaborazione o perché i loro mercati interni potevano risultare distorti dalle pratiche di dumping. La Commissione ha quindi chiesto collaborazione a tutti gli altri produttori noti in Cile, Taiwan, Brasile e Repubblica di Corea, gli altri paesi in cui viene prodotto il penta.
- (64) Soltanto il produttore cileno si è dichiarato pronto a collaborare. Pur essendo caratterizzato da un solo produttore, il mercato interno cileno di penta è risultato caratterizzato da un livello significativo di concorrenza nel periodo dell'inchiesta, grazie alle importazioni dalla Cina, da Taiwan, dalla Svezia e dalla Repubblica di Corea, in quanto non vi sono contingenti o altre restrizioni quantitative in vigore.
- (65) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che il Cile costituisca la scelta più appropriata e più ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(66) Al produttore è quindi stato inviato un questionario in cui si chiedevano informazioni sui prezzi di vendita sul mercato interno e sui costi di produzione del prodotto simile; i dati inviati sono stati verificati sul posto.

(67) Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che il produttore esportatore turco che ha collaborato non ha praticato dumping. Apparentemente, il mercato turco di penta non era caratterizzato da distorsioni e il processo di produzione e le materie prime utilizzati dal produttore turco sono più simili a quelli utilizzati dai produttori esportatori cinesi e ucraini.

(68) Si è quindi concluso che la Turchia potesse essere considerata un paese di riferimento ragionevole nel quadro del presente procedimento.

ii) Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

(69) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento.

(70) Il valore normale è stato calcolato secondo il metodo di cui ai considerando da 32 a 35.

d) Prezzi all'esportazione

(71) Poiché tutte le vendite all'esportazione dei produttori esportatori cinesi e ucraini sono risultate effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in base ai prezzi all'esportazione effettivamente corrisposti o pagabili.

(72) Poiché la media del valore normale relativa all'intero periodo dell'inchiesta non è risultata rappresentativa, per le ragioni di cui ai considerando da 33 a 37, sono state calcolate le medie mensili dei prezzi all'esportazione.

e) Confronto

(73) Sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno e giustificato, relativamente a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e accessorie e ai costi relativi a imballaggio, credito e commissioni bancarie.

f) Margini di dumping

(74) Per ciascuno dei produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, la media ponderata del valore normale

calcolata per il paese di riferimento è stata confrontata con la media ponderata mensile del prezzo all'esportazione nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(75) Nel caso della Repubblica popolare cinese, i quantitativi di penta esportati dal produttore esportatore che ha collaborato sono risultati significativamente inferiori al 70 % del volume complessivo delle importazioni di penta dalla Cina nel periodo dell'inchiesta, secondo i dati Eurostat. Pertanto, per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, il margine di dumping è stato calcolato utilizzando i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, si è ritenuto opportuno calcolare il margine di dumping sulla base delle transazioni del produttore che ha collaborato caratterizzate dal maggiore margine di dumping. La Commissione ha ritenuto necessario adottare questo metodo anche per evitare di premiare l'omessa collaborazione, nonché in considerazione del fatto che nessun elemento permetteva di stabilire che una parte che non aveva collaborato all'inchiesta avesse praticato il dumping ad un livello inferiore.

(76) Pertanto, è stato calcolato un margine di dumping medio unico per l'intero paese usando quale fattore di ponderazione il valore cif di entrambi i gruppi di produttori esportatori, cioè di quelli che hanno collaborato all'inchiesta e di quelli che non hanno collaborato.

(77) Nel caso dell'Ucraina, come indicato al considerando 59, in ragione dell'alto livello di collaborazione si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale allo stesso livello del margine rilevato per il produttore esportatore che ha collaborato.

(78) I margini di dumping, espressi come percentuale dei prezzi all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Paese	Margine di dumping
Repubblica popolare cinese	18,7 %
Ucraina	10,3 %

6. Russia e Stati Uniti d'America (USA)

(79) Nessuno dei produttori russi e statunitensi ha collaborato. Pertanto, in mancanza di dati più adeguati, il margine di dumping nazionale è stato provvisoriamente calcolato utilizzando i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, nella fattispecie i dati contenuti nella denuncia.

- (80) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Paese	Margine di dumping
Russia	25 %
USA	54 %

D. PREGIUDIZIO

1. Produzione comunitaria

- (81) L'inchiesta ha concluso che il prodotto simile è prodotto da cinque produttori comunitari, uno dei quali possiede due impianti di produzione. La denuncia è stata presentata per conto di due di questi produttori. Dopo l'apertura, un terzo produttore ha deciso di sostenere il procedimento collaborando all'inchiesta. Gli altri due, che hanno fornito dati generali relativi a produzione e vendite, hanno espresso il loro sostegno al procedimento.
- (82) Il volume della produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato quindi calcolato a titolo provvisorio sommando la produzione dei tre produttori esportatori comunitari che hanno collaborato al volume della produzione delle altre due società, sulla base dei dati da esse forniti. La produzione comunitaria complessiva del prodotto simile nel periodo dell'inchiesta è così risultata pari a 115 608 tonnellate.

2. Definizione dell'industria comunitaria

- (83) La produzione dei tre produttori comunitari che hanno pienamente collaborato all'inchiesta rappresenta il 94 % della produzione comunitaria di penta. Si ritiene pertanto che detti produttori costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. Consumo comunitario

- (84) Il consumo comunitario è stato calcolato sommando il volume delle vendite sul mercato comunitario effettuate dai produttori noti alle importazioni del prodotto di cui al codice NC in oggetto originarie di tutti i paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat. A tale proposito, va osservato che solo uno dei produttori comunitari che non ha sostenuto la denuncia ha fornito dati sulle vendite relativi al tutto il periodo in esame. Pertanto, i dati sulle vendite dell'altro produttore non sono stati presi in considerazione, in quanto relativi al solo periodo dell'inchiesta. Data l'esiguità di tali volumi, la loro esclusione non altera il quadro globale. Come si ricava dalla seguente tabella,

nel corso del periodo in esame il consumo nella Comunità del prodotto in esame e del prodotto simile è diminuito del 12 %. La domanda è rimasta costante tra il 2003 e il 2004, mentre nel periodo dell'inchiesta essa è diminuita del 9 % rispetto all'anno precedente.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Consumo comunitario (t)	83 195	80 697	80 403	73 025
Valore indicizzato	100	97	97	88

4. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati

a) Cumulo

- (85) La Commissione ha considerato l'opportunità di valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni di penta originario di Repubblica popolare cinese, USA, Turchia, Russia e Ucraina, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Si rammenta che le importazioni dalla Turchia sono risultate effettuate a prezzi non di dumping e che il procedimento relativo a tali importazioni deve essere quindi chiuso.

b) Margine di dumping e volume delle importazioni

- (86) I margini di dumping medi dei quattro paesi rimanenti dopo l'esclusione della Turchia sono superiori alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni da ognuno di questi paesi non è trascurabile, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base; le rispettive quote di mercato sono risultate pari, nel periodo dell'inchiesta, all'1,8 % per la Repubblica popolare cinese, all'1,5 % per la Russia, al 3,7 % per l'Ucraina e all'1,9 % per gli Stati Uniti.

c) Condizioni di concorrenza

- (87) Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Russia e dall'Ucraina sono aumentate considerevolmente nel periodo in esame e i relativi prezzi hanno evidenziato un andamento simile, attestandosi su livelli chiaramente inferiori ai prezzi della Comunità europea.
- (88) Come indicato, l'inchiesta ha stabilito che il prodotto in esame importato dai paesi interessati e il prodotto simile prodotto e venduto dall'industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Inoltre, tutti i prodotti sono venduti, attraverso canali di vendita simili, agli stessi clienti e sono quindi risultati in concorrenza tra loro.

- (89) I prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti non sono risultati inferiori a quelli dell'industria comunitaria (cfr. considerando 141). In effetti, la politica dei prezzi degli esportatori USA sembra essere stata diametralmente opposta a quella degli esportatori degli altri paesi interessati. Gli USA sono infatti riusciti a incrementare la propria quota di mercato sul mercato comunitario a prezzi superiori a quelli degli altri tre paesi. Ciò si spiega considerando il fatto che un produttore esportatore USA ha ottenuto risultati molto positivi in un segmento di mercato diverso, nel quale si possono ottenere prezzi più elevati. Viste le circostanze, la Commissione ha concluso che una valutazione cumulativa delle importazioni dagli USA e delle importazioni oggetto di dumping originarie di Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina non era appropriata alla luce delle condizioni di concorrenza tra le importazioni dagli USA e, da una parte, le importazioni oggetto di dumping originarie dei tre paesi interessati e, dall'altra, il prodotto simile comunitario.
- (90) Alla luce delle considerazioni precedenti, si è concluso che sono soddisfatte tutte le condizioni che giustificano una valutazione cumulativa delle importazioni di penta originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia e dell'Ucraina.

d) *Volume e quota di mercato complessivi*

- (91) Sulla base dei dati Eurostat, nel periodo dell'inchiesta i volumi delle importazioni originarie di Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina sono aumentati in misura significativa, passando da 1 235 t nel 2002 a 5 136 t. Nello stesso periodo, la quota di mercato complessiva è aumentata costantemente, passando dall'1 % al 7 %. Ciò va valutato in un contesto di calo dei consumi.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni (t)	1 235	3 397	4 752	5 136
Valore indicizzato	100	275	385	416
Quota di mercato	1 %	4 %	6 %	7 %

e) *Prezzi delle importazioni e sottoquotazione*

- (92) Le informazioni sui prezzi relative alle importazioni complessive dai tre paesi interessati si basano sui dati Eurostat. La seguente tabella illustra l'andamento della media dei prezzi all'importazione praticati da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina. Nel periodo in esame i prezzi sono calati del 13 %.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Prezzi all'importazione (EUR/t)	1 131	1 032	1 030	988
Valore indicizzato	100	91	91	87

- (93) Per calcolare la sottoquotazione di prezzi, la Commissione ha preso in esame dati relativi al periodo dell'inchiesta. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano quelli praticati ad acquirenti indipendenti, con un eventuale adeguamento franco fabbrica, vale a dire escludendo le spese di trasporto nella Comunità e dopo deduzione di eventuali sconti e riduzioni. Tali prezzi sono stati messi a confronto con i prezzi delle importazioni dai tre paesi interessati. Poiché la Russia non ha collaborato, la media ponderata dei prezzi all'esportazione si basa sui dati Eurostat. Per quanto riguarda Repubblica popolare cinese e Ucraina, il confronto è stato effettuato con i prezzi all'esportazione praticati dai produttori che hanno collaborato, al netto di riduzioni e adeguati, ove necessario, a livello cif franco frontiera comunitaria e per tenere conto dei costi di sdoganamento e dei costi successivi all'importazione. In entrambi i casi i prezzi sono stati considerati rappresentativi, in quanto in Ucraina esiste un solo produttore di penta e, per quanto concerne la Repubblica popolare cinese, le esportazioni del produttore che ha collaborato corrispondono a circa la metà di tutti i quantitativi di penta esportati dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità europea.
- (94) Il confronto ha rivelato che nel periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei margini di sottoquotazione è risultata pari all'11,3 % per la Repubblica popolare cinese, al 6,2 % per l'Ucraina e all'11,9 % per la Russia.

5. **Situazione dell'industria comunitaria**

- (95) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione di tale industria nel periodo considerato.

a) *Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti*

- (96) Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, la produzione è diminuita del 3 %. L'aumento del 2004 è dipeso dall'aumento della capacità di produzione di un produttore. L'andamento del volume di produzione è stato il seguente:

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Produzione (t)	111 665	103 913	115 204	108 309
Valore indicizzato	100	93	103	97

- (97) La capacità di produzione è stata calcolata sulla base della capacità nominale degli impianti di produzione dell'industria comunitaria, tenendo conto delle interruzioni della produzione. Durante il periodo considerato, la capacità di produzione è aumentata del 6 %. L'aumento si è verificato soprattutto nel 2004 ed è il risultato, da una parte, della risistemazione, che ha dato risultati positivi, di un impianto di produzione e, dall'altra, dalla riorganizzazione del secondo impianto di produzione dello stesso produttore.

- (98) Per effetto della diminuzione dei volumi di produzione e del leggero aumento della capacità, l'utilizzazione degli impianti è diminuita, passando dal 95 % del 2002 all'87 % del periodo dell'inchiesta.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Capacità produttiva (t)	117 020	119 020	123 987	123 987
Valore indicizzato	100	102	106	106
Utilizzazione delle capacità	95 %	87 %	93 %	87 %

b) *Scorte*

- (99) Nel periodo in esame, le scorte sono più che raddoppiate, rispecchiando le sempre crescenti difficoltà di smaltimento dei prodotti sul mercato comunitario.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Scorte (t)	3 178	6 598	6 910	7 122
Valore indicizzato	100	208	217	224

c) *Volume delle vendite, quote di mercato e prezzi unitari medi nella Comunità*

- (100) Le vendite di penta da parte dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono diminuite costantemente, passando da 64 663 t nel 2002 a 54 543 t nel periodo dell'inchiesta (16 %). La diminuzione dei volumi di vendita è risultata pertanto superiore alla diminuzione del consumo comunitario, che nello stesso periodo è diminuito, come indicato sopra, del 12 %. L'industria comunitaria ha quindi registrato una perdita di quota di mercato di tre punti percentuali. La quota di mercato è passata dal 78 % del 2002 al 75 % del periodo dell'inchiesta.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite nella CE (t)	64 663	61 308	58 681	54 543
Valore indicizzato	100	95	91	84
Quota di mercato	78 %	76 %	73 %	75 %

- (101) Nel periodo in esame, la media ponderata dei prezzi ad acquirenti indipendenti nel mercato comunitario è diminuita dell'11 %. Tra il 2002 e il 2003 si è registrato un

leggero aumento dei prezzi, ma successivamente i prezzi si sono nuovamente contratti, per registrare un record negativo nel periodo dell'inchiesta, quando hanno raggiunto i 1 040 EUR/t.

- (102) La flessione dei prezzi registrata nel periodo in esame deve essere considerata alla luce dei tentativi dell'industria comunitaria di concorrere con le importazioni oggetto di dumping. Gli attuali livelli dei prezzi risultano però insostenibili poiché, per rimanere presente nel mercato, l'industria comunitaria si trova costretta a vendere il prodotto a prezzi inferiori ai costi di produzione.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Media ponderata del prezzo (EUR/t)	1 163	1 203	1 151	1 040
Valore indicizzato	100	103	99	89

d) *Utili e flusso di cassa*

- (103) Nel periodo in esame, la redditività dell'industria comunitaria è diminuita drammaticamente, passando dal 12,6 % del 2002 al -1,5 % del periodo dell'inchiesta. Ancora nel 2004, l'industria comunitaria è riuscita a realizzare un utile, per quanto esiguo, ma la situazione è peggiorata nel periodo dell'inchiesta, in cui l'industria comunitaria ha cominciato a registrare perdite. Tale situazione dipende soprattutto dal fatto che l'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare del metanolo, che rappresenta il 25 % circa del costo di produzione, non ha potuto essere trasferito ai consumatori finali a causa del basso livello dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Margine di profitto al lordo delle imposte	12,6 %	7,5 %	5,7 %	-11,5 %

- (104) Anche il flusso di cassa, come la redditività, è peggiorato nel periodo in esame, registrando risultati negativi nel periodo dell'inchiesta. La diminuzione del livello assoluto del flusso di cassa negativo alla fine del periodo dipende dalla diminuzione della produzione e dei volumi delle vendite.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Flusso di cassa (EUR)	16 189 720	9 427 189	4 441 120	-3 012 661
Valore indicizzato	100	58	27	-19

e) *Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali*

- (105) Nel periodo in esame, gli investimenti hanno evidenziato una tendenza positiva. Tuttavia, i principali investimenti risalgono al 2003, quando l'industria comunitaria era ancora redditizia. Nel periodo dell'inchiesta, gli investimenti hanno riguardato la risistemazione degli impianti di un produttore e il miglioramento delle attrezzature di un altro produttore per conformarsi alla normativa in materia ambientale.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Investimenti (EUR)	3 756 302	8 483 655	2 956 275	4 394 137
Valore indicizzato	100	226	79	117

- (106) Nel periodo dell'inchiesta, l'utile sugli investimenti fatti a partire dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è risultato negativo ed è diminuito significativamente nel periodo in esame, sulla scia dell'analoga tendenza della redditività.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Utile sul capitale investito	18,5 %	10,5 %	7,9 %	- 13,5 %
Valore indicizzato	100	57	43	- 73

- (107) Non risulta che l'industria comunitaria, composta da grandi società che producono anche altri prodotti, abbia incontrato problemi a livello di reperimento di capitale per le proprie attività; l'industria comunitaria è quindi risultata in grado di ottenere capitale per tutto il periodo in esame.

f) *Occupazione, produttività e salari*

- (108) L'andamento dell'occupazione, della produttività e dei salari è stata la seguente:

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti	290	296	293	299
Valore indicizzato	100	102	101	103
Produttività (t/dipendente)	385	351	393	362
Valore indicizzato	100	91	102	94
Costo del lavoro per singolo addetto (EUR)	43 379	44 469	46 899	44 921
Valore indicizzato	100	103	108	104

- (109) Nel periodo in esame, il numero di addetti è aumentato del 3 % per effetto della riorganizzazione effettuata da un produttore comunitario, che ha comportato una redistribuzione interna del personale impiegato nel settore del penta, lasciando inalterato il numero complessivo di addetti. A causa del leggero aumento del numero di addetti e della diminuzione dei volumi della produzione, nel periodo in esame la produttività ha evidenziato un andamento negativo.

- (110) Nel periodo in esame, il livello medio dei salari per addetto è aumentato del 4 %, ovvero di una percentuale inferiore all'aumento dell'inflazione nello stesso periodo.

g) *Crescita*

- (111) Mentre nel periodo in esame il consumo comunitario è diminuito del 12 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 16 %, mentre contemporaneamente le importazioni da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina sono aumentate di oltre il 300 % e le importazioni dagli Stati Uniti di oltre 700 %. L'industria comunitaria ha quindi perso quota di mercato, a differenza delle importazioni oggetto dell'inchiesta.

h) *Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

- (112) I margini di dumping registrati da Repubblica popolare cinese, Russia, Ucraina e Stati Uniti sono indicati nel capitolo dedicato al dumping e sono nettamente al di sopra della soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

- (113) La Comunità non si trova in fase di ripresa dalle conseguenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamento, non essendo state effettuate in passato inchieste in merito.

6. Conclusioni in materia di pregiudizio

- (114) L'analisi degli indicatori di pregiudizio indica che la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata in misura significativa dopo il 2002, raggiungendo il punto di minimo nel periodo dell'inchiesta, quando sono registrate perdite dell'11,5 %.

- (115) Nel contesto di un consumo in calo, registrato nel periodo in esame, la produzione comunitaria è diminuita del 3 % e l'utilizzazione degli impianti dell'8 %. Le vendite sul mercato comunitario sono diminuite del 16 % in termini di volume e del 25 % in termini di valore. Tale tendenza si è ripercossa anche a livello di scorte, che nel periodo in esame sono quasi raddoppiate. Questa situazione ha prodotto la contrazione della quota di mercato,

che è passata dal 78 % del 2002 al 75 % del periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame, i prezzi unitari medi sono diminuiti dell'11 %, nonostante l'aumento del costo delle materie prime. Per non perdere altra quota di mercato e mantenere la produzione, l'industria comunitaria ha dovuto adeguarsi ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping, con conseguente significativo calo della redditività registrato nel periodo dell'inchiesta.

- (116) La maggior parte degli altri indicatori di pregiudizio confermano la situazione negativa che caratterizza l'industria comunitaria. L'utile sugli investimenti e il flusso di cassa sono risultati negativi e la produttività è diminuita. Gli investimenti hanno evidenziato una tendenza positiva, ma gli investimenti effettuati nel periodo dell'inchiesta — periodo che è coinciso con l'anno in cui l'industria comunitaria ha registrato perdite — hanno in effetti riguardato la risistemazione di un impianto e il miglioramento dell'attrezzatura per conformarsi alla normativa in materia ambientale e non investimenti in nuove attrezzature produttive. Il lieve aumento del numero di addetti è dipeso dalla riorganizzazione operata da un produttore e non ha implicato l'assunzione di nuovo personale in un periodo di deterioramento della situazione economica.
- (117) Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Osservazione preliminare

- (118) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi, sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (119) Si rammenta, per quanto riguarda la Turchia, la cui quota di mercato nel periodo dell'inchiesta è stata pari all'8,6 %, che il margine di dumping riscontrato è risultato inferiore alla soglia minima. Le importazioni da tale paese non sono quindi state prese in considerazione per l'analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato complessiva detenuta dagli altri quattro paesi è risultata pari al 9 %.

- (120) I volumi delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia e dell'Ucraina sono aumentati considerevolmente nel periodo in esame, sia in termini assoluti che di quota di mercato. Nel 2002, le importazioni sono state quasi trascurabili (1 235 t), mentre nel periodo in esame esse sono aumentate del 316 %, raggiungendo le 5 136 t nel periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, la quota di mercato complessiva è aumentata passando dall'1 % al 7 %. La media ponderata del prezzo delle importazioni è diminuita del 13 %, con un'evidente sottoquotazione nel periodo dell'inchiesta. Pertanto, il considerevole aumento dei volumi delle importazioni dai tre paesi interessati e l'aumento della quota di mercato nel periodo in esame, con prezzi che sono rimasti notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, ha coinciso con l'evidente deterioramento della situazione finanziaria generale dell'industria comunitaria nello stesso periodo.

- (121) L'industria comunitaria ha sostenuto che, anche con una quota di mercato esigua, le importazioni oggetto di dumping sono riuscite a causare un grave squilibrio del mercato, a causa della natura del prodotto. Il penta è un prodotto primario ed è il prezzo più basso praticato sul mercato che determina in ampia misura il prezzo di mercato, al quale gli altri produttori devono adeguarsi se vogliono mantenere i clienti. Ciò viene dimostrato dalla tendenza negativa dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria registrata nel periodo in esame, a fronte dell'impennata del prezzo della principale materia prima, il metanolo. L'industria comunitaria sostiene di non avere potuto trasferire ai clienti l'aumento del prezzo della materia prima, a causa della forte pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Questa situazione ha comportato una notevole diminuzione della redditività, degli utili degli investimenti e del flusso di cassa.

- (122) Tuttavia, se si esamina meglio la curva dei valori, si nota che il considerevole deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria è avvenuto nel periodo dell'inchiesta. Negli anni precedenti, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Russia e dall'Ucraina sono aumentate in misura significativa, passando dalle 1 235 t del 2002 alle 4 752 t del 2004, ovvero del 285 %, a fronte di un calo dei prezzi di tali importazioni del 9 %. Tuttavia, l'effetto dell'aumento delle importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria non è stato drammatico; a fronte di un calo del 9 % del volume delle vendite e di una contrazione dei prezzi dell'1 %, il livello dei profitti ottenuti del 2004 è rimasto ad un livello ragionevole (5,7 %). Nel periodo dell'inchiesta, la diminuzione del 7 % delle vendite dell'industria comunitaria ha coinciso con l'ulteriore aumento dell'8 % delle importazioni dai paesi in questione, un aumento relativamente contenuto rispetto a quello realizzato nei precedenti due anni. Tuttavia, è stato solamente nel periodo dell'inchiesta che l'industria comunitaria ha visto la propria redditività calare drammaticamente (-11,5 %) e la situazione finanziaria aggravarsi seriamente.

(123) Alla luce di tali considerazioni, è evidente che, considerando l'intero periodo in esame, ci sia una correlazione tra lo sviluppo delle importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, le sole importazioni oggetto di dumping non sembrano giustificare il crollo della redditività dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Non si può pertanto concludere che le importazioni oggetto di dumping abbiano svolto un ruolo determinante nella situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria, culminata nel periodo dell'inchiesta.

3. Effetti dovuti ad altri fattori

a) Diminuzione del consumo nella CE

(124) Durante il periodo in esame, il consumo di penta nella Comunità è sceso del 12 %. Tale tendenza sembra essere legata al calo della domanda di resine alchidiche nell'industria dei prodotti vernicianti, che rappresenta il 70 % circa dell'utilizzo di penta sul mercato comunitario. La visita presso un utilizzatore industriale di penta, che produce resine alchidiche per l'industria dei prodotti vernicianti, ha rivelato che la domanda di alchidici dovrebbe registrare una diminuzione ancor più marcata in futuro, a causa delle imminenti modifiche della legislazione ambientale, che introdurranno restrizioni sull'emissione di composti organici volatili delle vernici utilizzate nei settori architettonico e industriale. Poiché le resine alchidiche sono meno ecologiche di altri prodotti, dal punto di vista delle emissioni di composti organici, il loro impiego è destinato a diminuire.

(125) Le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite del 16 % in termini di volume e del 3 % in termini di quota di mercato, passando dal 78 % del 2002 al 75 % del periodo dell'inchiesta. Le importazioni da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina sono aumentate del 316 % nel periodo in esame, facendo passare dall'1 % al 7 % la quota di mercato complessiva, che è andata ad occupare la quota di mercato persa dall'industria comunitaria. Il solo calo della domanda di penta nel Comunità non spiega però il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria nel periodo in esame.

(126) L'andamento annuale del consumo indica tuttavia che la diminuzione del consumo è stata più marcata tra il 2004 e il periodo dell'inchiesta, quando ha registrato una diminuzione del 9 %, rispetto agli anni precedenti. In effetti, il consumo è rimasto stabile tra il 2003 e il 2004, mentre è aumentato del 3 % tra il 2002 e il 2003. Pertanto, considerato che la diminuzione del consumo coincide con il periodo in cui l'industria comunitaria ha cominciato a registrare perdite, non si può escludere che il calo della domanda di penta sul mercato comunitario abbia avuto un'incidenza sulla situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria.

b) Importazioni da altri paesi terzi

(127) Le importazioni dai cinque principali altri paesi terzi hanno evidenziato il seguente andamento:

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Cile				
Volume (t)	1 600	536	1 032	1 384
Valore indicizzato	100	34	65	87
Prezzi (EUR/t)	1 141	1 245	1 128	981
Valore indicizzato	100	109	99	86
India				
Volume (t)	0	119	390	551
Valore indicizzato	0	100	328	141
Prezzi (EUR/t)	0	1 167	1 085	1 253
Valore indicizzato	0	100	87	84
Taiwan				
Volume (t)	343	657	1 840	863
Valore indicizzato	100	192	536	252
Prezzi (EUR/t)	1 071	1 060	1 003	1 004
Valore indicizzato	100	99	94	94
Turchia				
Volume (t)	6 300	7 065	8 957	6 730
Valore indicizzato	100	112	142	107
Prezzi (EUR/t)	1 292	1 339	1 277	1 097
Valore indicizzato	100	104	99	85
Giappone				
Volume (t)	0	20	58	65
Valore indicizzato	0	100	290	112
Prezzi (EUR/t)	0	3 905	3 334	2 731
Valore indicizzato	0	100	85	82

(128) Secondo Eurostat e in base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, i principali paesi terzi dai quali è stato importato il penta sono Cile, India e Taiwan. Se alle importazioni dagli altri paesi terzi si aggiungono le importazioni dalla Turchia, nel periodo dell'inchiesta il volume complessivo delle importazioni dagli altri paesi terzi è aumentato del 12 %, passando dalle 8 586 t del 2002 alle 9 636 t del periodo dell'inchiesta, con un aumento della rispettiva quota di mercato dal 10 % al 13 %. Il livello dei prezzi delle importazioni dai paesi terzi è rimasto molto superiore al prezzo dell'industria comunitaria per tutto il periodo in esame. Pertanto, le importazioni dagli altri paesi terzi, in concorrenza con le importazioni oggetto di dumping, sono riuscite a aumentare la propria quota di mercato di tre punti percentuali, con prezzi superiori a quelli dell'industria comunitaria.

(129) Va osservato, comunque, che le importazioni da altri paesi terzi hanno evidenziato un andamento diverso rispetto a quello delle importazioni oggetto di dumping, nel senso che hanno raggiunto un picco nel 2004, mentre nel periodo dell'inchiesta, il periodo in cui l'industria comunitaria ha registrato perdite, sono calate del 22 % rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo, i relativi prezzi medi sono diminuiti dell'11 % e la quota di mercato ha perso due punti percentuali. Ciò sembra indicare che, a partire dal 2004, il calo dei prezzi di mercato abbia colpito anche i produttori degli altri paesi terzi. Tuttavia, anche durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi di tali importazioni sono rimasti superiori a quelli dell'industria comunitaria.

c) *Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria*

(130) Si è valutato se le esportazioni dell'industria comunitaria al di fuori della Comunità avessero contribuito al pregiudizio subito durante il periodo in esame. Durante il periodo esaminato, le esportazioni verso acquirenti extracomunitari non collegati hanno rappresentato circa la metà delle vendite di prodotto simile dell'industria comunitaria. Tra il 2002 e il periodo dell'inchiesta, i volumi delle esportazioni sono aumentati del 3 %, mentre i prezzi all'esportazione sono diminuiti del 7 %.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite sui mercati extracomunitari (t)	44 333	35 376	46 460	45 587
Valore indicizzato	100	80	105	103
Prezzi medi di vendita sui mercati extracomunitari (EUR/t)	1 034	1 090	1 001	958
Valore indicizzato	100	105	97	93

(131) Anche se per tutto il periodo in esame le vendite destinate all'esportazione sono lievemente aumentate in termini di volume, il fatto che i relativi prezzi medi siano stati non solo inferiori ai prezzi medi praticati sul mercato comunitario ma anche inferiori al costo di produzione unitario ha certamente avuto un effetto negativo sulla situazione finanziaria generale dell'industria comunitaria, pur non incidendo direttamente sulla redditività registrata sul mercato comunitario. Non si può pertanto escludere che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato indirettamente causato dall'andamento negativo della redditività sui mercati di esportazione, in quanto tale andamento negativo potrebbe avere inciso sulla capacità dell'industria comunitaria di effettuare nuovi investimenti o di assumere nuovo personale.

d) *Altri produttori comunitari*

(132) Secondo i dati forniti relativamente a tutto il periodo in esame, i volumi delle vendite del produttore esportatore comunitario che non ha presentato denuncia sono dimi-

nuiti ancora di più rispetto a quelli dell'industria comunitaria. Sembra pertanto che tale produttore si sia trovato in una situazione analoga a quella dei produttori esportatori comunitari che hanno presentato la denuncia. Risulta pertanto chiaro che tale produttore non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

e) *Aumento dei prezzi delle materie prime*

(133) Nel periodo in esame, il prezzo del metanolo, la principale materia prima, è considerevolmente aumentato. Secondo le statistiche pubblicate sul sito Internet di Methanex, il principale produttore e venditore mondiale di metanolo, il prezzo europeo è passato dalle 125 EUR/t del gennaio 2002 ai 235 EUR/t del dicembre 2005. Ciò ha contribuito, nel periodo in esame, all'aumento del 10 % del costo unitario di produzione e al conseguente calo della redditività, considerato che nello stesso periodo il prezzo di vendita unitario è diminuito del 13 %.

(134) L'impennata del prezzo delle materie prime in quanto tale non può essere considerata responsabile del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. L'andamento negativo della redditività è invece imputabile dal fatto che i produttori esportatori comunitari non sono riusciti a trasferire l'aumento dei costi delle materie prime ai propri acquirenti, aumentando il prezzo di vendita a causa dei bassi prezzi prevalenti sul mercato comunitario. Tuttavia, mentre il prezzo del metanolo è aumentato dell'88 %, l'aumento registrato nel periodo dell'inchiesta è stato solamente del 2 %. Pertanto, anche se il prezzo di mercato del penta è stato basso nel periodo dell'inchiesta, il contemporaneo andamento del prezzo del metanolo non spiega perché nello stesso periodo l'industria comunitaria abbia cominciato a registrare perdite di tale entità.

4. Conclusioni in merito al nesso causale

(135) I dati disponibili indicano che anche detenendo una quota di mercato esigua le importazioni oggetto di dumping da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina hanno esercitato una pressione sui prezzi dell'industria comunitaria. Un'analisi più approfondita non permette però di stabilire un nesso causale sostanziale tra il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria e l'andamento delle importazioni oggetto di dumping.

(136) Il calo significativo della redditività dell'industria comunitaria e della sua situazione finanziaria in generale si è verificato tra il 2004 e il periodo dell'inchiesta, mentre i volumi delle importazioni oggetto di dumping sono aumentati solamente dell'8 %, rispetto ad un aumento del 285 % dei tre anni precedenti, in cui la redditività dell'industria comunitaria era ancora positiva. Inoltre, il calo della domanda di penta sul mercato comunitario ha coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Risulta inoltre che l'aumento dei prezzi del metanolo, la principale materia prima, sia stato molto meno marcato nel periodo dell'inchiesta rispetto agli anni precedenti e che esso non possa quindi spiegare l'improvviso e drammatico calo della redditività registrato nel periodo dell'inchiesta.

- (137) Il fatto che l'industria comunitaria esporti quasi la metà della sua produzione a prezzi inferiori al costo di produzione deve essere interpretato come un fattore che ha ulteriormente contribuito alla negatività della situazione generale dell'industria comunitaria, anche se non ha influito direttamente sulla redditività registrata a livello di mercato comunitario.
- (138) Non si può pertanto concludere che le importazioni oggetto di dumping da sole abbiano causato il notevole pregiudizio. In effetti, l'esame di altri fattori, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, ha rivelato che il pregiudizio potrebbe essere attribuito anche al calo del consumo, all'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria e alle importazioni dagli altri paesi terzi.

5. Importazioni dagli USA

- (139) I volumi delle importazioni dagli USA sono cresciuti, passando dalle 169 t del 2002 alle 1 355 t del periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, la relativa quota di mercato è passata dallo 0,2 % all'1,9 %.
- (140) Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dagli Stati Uniti sono diminuiti, restando però superiori ai prezzi praticati da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina.

	2002	2003	2004	Periodo dell'inchiesta
Prezzi all'importazione (EUR/t)	1 935	2 212	1 251	1 244
Valore indicizzato	100	114	65	64

- (141) La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata secondo il metodo di cui al considerando 93. Il margine di sottoquotazione registrato dagli USA è risultato pari a - 19,5 % nel periodo dell'inchiesta; il prezzo medio all'importazione è risultato quindi significativamente superiore rispetto al prezzo praticato dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Come spiegato, le importazioni dagli Stati Uniti non hanno esercitato una pressione sui prezzi.
- (142) Parallelamente all'aumento delle importazioni dagli Stati Uniti, nel periodo in esame l'industria comunitaria ha visto calare le proprie vendite, la quota di mercato e i prezzi; la situazione che si è creata ha indotto a concludere che essa abbia subito un notevole pregiudizio. Tuttavia, i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti non

sono risultati inferiori a quelli dell'industria comunitaria; al contrario, essi sono stati significativamente superiori a quelli dell'industria comunitaria. Si è inoltre proceduto ad un ulteriore confronto tra i prezzi all'importazione praticati dagli Stati Uniti e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita dell'industria comunitaria in funzione di un margine di profitto che l'industria comunitaria avrebbe potuto registrare in assenza del dumping pregiudizievole. Tale confronto ha rivelato che il livello di vendita sottocosto era inferiore alla soglia minima. Alla luce di quanto precede, si conclude pertanto che tali importazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (143) In mancanza di nesso causale significativo tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il presente procedimento antidumping deve essere chiuso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.
- (144) Il denunziante e tutte le altre parti interessate sono stati informati degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intende chiudere il presente procedimento. Successivamente i denunzianti hanno comunicato i loro punti di vista che non sono risultati, tuttavia, tali da modificare le suddette conclusioni,

DECIDE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaeritritol classificabili al codice NC 2905 42 00, originarie di Repubblica popolare cinese, Russia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

ACCORDI

CONSIGLIO

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles 19 ottobre 2005 entrerà in vigore il 1° luglio 2007, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55.

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005, entrerà in vigore il 1° luglio 2007, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91 del 31 marzo 2007)

Nell'indice, a pagina 17, titolo, e a pagina 22, firma:

anziché: «30 marzo 2007»,

leggi: «2 aprile 2007».

A pagina 22, articolo 3, paragrafo 1:

— nel primo comma:

anziché: «1° aprile 2008»,

leggi: «4 aprile 2008»;

— nel terzo comma:

— lettera a):

anziché: «1° aprile 2008»,

leggi: «4 aprile 2008»;

— lettera b):

anziché: «1° giugno 2008»,

leggi: «4 giugno 2008»;

— lettera c):

anziché: «1° giugno 2008»,

leggi: «4 giugno 2008»;

— lettera d):

anziché: «1° aprile 2009»,

leggi: «4 aprile 2009».

A pagina 22, l'articolo 4 va letto come segue:

«La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo al 3 aprile 2007.»
